

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

ASIS – Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale
PROG. 1278 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. c)

IL SISTEMA EDUCATIVO IN ITALIA E NEL VENETO

Settembre 2018



Questa pubblicazione è stata prodotta nell'ambito del progetto Progetto ASIS – Accompagnamento Scolastico all'Integrazione Sociale – FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 – 01 – lett. c) annualità 2016/2018 – PROG-1278 – CUP H19D17000560007, promosso dalla Regione del Veneto U.O. Flussi Migratori ed è stato realizzato dal gruppo di lavoro della Società Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale LaSER S.r.l.su commissione di Veneto Lavoro, partner del progetto.

Ringraziamo vivamente le scuole Liceo Ginnasio "G.B. Brocchi" Bassano del Grappa (VI), I.C. n. 6 "Chievo – Bassona, I.I.S. "De Amicis"- Rovigo , CPIA di Padova , IPSAR "C. Musatti" di Dolo(Ve) I.C. n. 3 di Belluno, I.C. n. 1 di Treviso che hanno contribuito alla raccolta dei dati.

INDICE

1	I PRINCIPI ALLA BASE DEL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO.....	5
2	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A LIVELLO CENTRALE E/O REGIONALE	9
3	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A LIVELLO LOCALE	12
4	LA STRUTTURA DEL SISTEMA IN ITALIA E NEL VENETO.....	19
	4.1 EDUCAZIONE PREPRIMARIA (SCUOLA DELL'INFANZIA)	19
	4.2 ISTRUZIONE PRIMARIA	24
	4.3 ISTRUZIONE SECONDARIA	32
	4.4 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE (IeFP).....	49
5	ISTRUZIONE TERZIARIA	57
	5.1 UNIVERSITÀ E AFAM.....	57
	5.2 PROGRAMMI OFFERTI DAGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)	69
6	INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI	72
7	ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	75

1 | I PRINCIPI ALLA BASE DEL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

Nell'ambito dell'ordinamento italiano, il sistema educativo di istruzione e formazione è organizzato sulla base dei principi di **sussidiarietà**, di **autonomia** e di **parità**¹.

La **sussidiarietà** impone che le funzioni vengano affidate al livello inferiore più vicino possibile ai cittadini, se questo è in grado di svolgere adeguatamente il compito; tenendo in considerazione il fatto che, nel sistema dell'istruzione, non operano esclusivamente soggetti titolari di autonomia politica (Stato, Regioni, enti locali) bensì anche titolari di c.d. autonomia funzionale, ossia gli istituti scolastici, sono quindi proprio le scuole a diventare i soggetti più vicini al cittadino².

L'**autonomia**, sulla base di quanto ribadito anche dalla Corte Costituzionale, esige invece che alle istituzioni scolastiche siano assicurati "adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare"³.

La **parità** auspica infine un sistema integrato tra pubblico e privato, in cui le scuole paritarie private possano essere titolari dei medesimi diritti e doveri di quelle pubbliche⁴.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze legislative, l'art. 117 della Costituzione delinea la seguente situazione:

- innanzitutto, lo Stato detiene la competenza esclusiva in merito alle "norme generali sull'istruzione"⁵ e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

¹ Il principio di *parità* – già previsto dall'art. 33, comma 4, della Costituzione – ha ricevuto attuazione solamente con la legge n. 62/2000, mentre *sussidiarietà* ed *autonomia* hanno trovato riconoscimento ed affermazione attraverso la legge costituzionale n. 3/2001. Per una trattazione esaustiva della materia si rinvia a A. SANDULLI, *Sussidiarietà ed autonomia scolastica nella lettura della Corte costituzionale*, Relazione all'incontro seminariale organizzato dall'Associazione nazionale docenti dal titolo *Uno Statuto per le scuole: la nuova prospettiva dell'autonomia statutaria*, Cosenza, 22 aprile 2004, in *Le Istituzioni del Federalismo 4.2004*, p. 547 ss.

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_4_2004/543-559%20Sandulli.pdf

² A. SANDULLI, *op. cit.*, p. 553.

³ Sent. Corte cost. n. 13/2004.

⁴ A. SANDULLI, *op. cit.*, pp. 557-558.

⁵ Art. 117, c. 2, lett. n) Cost.

- lo Stato ha poi il compito di definire i principi fondamentali che le Regioni sono tenute a rispettare nell'esercizio delle loro specifiche competenze;
- le Regioni detengono potestà legislativa concorrente in materia di "istruzione" e potestà esclusiva in merito a "istruzione e [...] formazione professionale"⁶.

In questa visione lo Stato assume, da un lato, il ruolo di guida e garante delle condizioni essenziali del sistema e, dall'altro, il compito del monitoraggio e della valutazione del servizio reso; le Regioni svolgono allora l'attività di programmazione e di pianificazione finalizzata alla gestione concreta del servizio; gli enti locali concorrono ad attuare l'attività di programmazione e, allo stesso tempo, si occupano delle attività di supporto agli istituti scolastici, i quali sono titolari delle funzioni inerenti il servizio tecnico di istruzione e "in virtù della personalità giuridica e dell'autonomia conferitagli dall'ordinamento, intessono rapporti con i poteri locali e con le formazioni sociali"⁷: le scuole hanno dunque autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, nonché di sperimentazione e sviluppo.

Il sistema educativo italiano è organizzato nel modo seguente:

- **Scuola dell'infanzia** (età: da 3 a 6 anni), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni;
- **Primo ciclo di istruzione**, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in due segmenti:
 - **Scuola primaria** (età: da 6 a 11 anni), che prevede una durata di 5 anni;
 - **Scuola secondaria di primo grado** (età: da 11 a 14 anni), per una durata di 3 anni;
- **Secondo ciclo di istruzione**, articolato in due tipologie di percorsi:
 - **Scuola secondaria di secondo grado di competenza statale** (età: da 14 a 19 anni) della durata di 5 anni, rivolta agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di

⁶ L'art. 117, c. 3 Cost. inserisce infatti tra le materie di competenza concorrente Stato-Regioni anche l'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale", rientrando quindi quest'ultimo ambito tra le competenze esclusive delle Regioni.

⁷ A. SANDULLI, *op. cit.*, p. 553.

istruzione. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali;

- **Istruzione e formazione professionale di competenza regionale (IeFP)**, con percorsi della durata di 3/4 anni, sempre rivolta agli studenti che hanno concluso il primo ciclo di istruzione;
- **Istruzione superiore**, offerta dalle Università, dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici Superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:
 - percorsi di istruzione terziaria offerti dalle **Università**, organizzati in 3 cicli: il primo ciclo della durata di 3 anni per il conseguimento della Laurea (L); il secondo della durata di 2 anni per il conseguimento della Laurea magistrale (LM); il terzo ciclo corrispondente al dottorato di ricerca (Dott. Ric. o PhD)⁸.
 - percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell'**AFAM** (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
 - percorsi di formazione terziaria professionalizzante nell'ambito del sistema **IFTS** (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), che offre percorsi **IFTS** e corsi **ITS** (Istituti Tecnici Superiori).

L'**istruzione obbligatoria** ha la durata complessiva di **dieci anni**, dai 6 ai 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione (cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo⁹. Dopo la conclusione del primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (dai 14 ai 16 anni di età), possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

⁸ I corsi in medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria, continuano a essere organizzati in un ciclo unico della durata di 5 o 6 anni, al termine del quale viene conseguita la laurea magistrale.

⁹ La Costituzione, all'art. 34, stabilisce che l'istruzione è obbligatoria "per almeno otto anni", quindi fino ai 14 anni di età. L'obbligo di istruzione esteso fino ai 16 anni è stato invece introdotto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, c.d. "legge finanziaria 2007".

Inoltre, per tutti viene applicato il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età¹⁰.

I giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione anche mediante il c.d. "contratto di apprendistato", a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e parti sociali.

L'obbligo di istruzione – che si riferisce tanto all'iscrizione quanto alla frequenza – può essere assolto nelle scuole statali o negli istituti paritari¹¹; oppure può realizzarsi anche nelle scuole non paritarie¹² o attraverso l'istruzione familiare: in questi ultimi due casi, tuttavia, sarà necessario il rispetto di particolari condizioni, quali l'effettuazione di specifici esami di idoneità.

Nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, l'obbligo (gli ultimi due anni) viene assolto presso le apposite agenzie formative.

I genitori degli alunni, o chi su di essi esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori; mentre la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo stesso compete ai Comuni di residenza e ai dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti gli alunni.

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria – al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado – in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, allo studente viene rilasciata una dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale¹³.

In seguito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria superiore, si ha quindi accesso ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e ITS). Le condizioni specifiche di ammissione rientrano nelle competenze del Miur e/o delle singole istituzioni del settore universitario e del settore Afam.

¹⁰ Così previsto dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, c.d. "legge Moratti", che ha profondamente trasformato il quadro complessivo della materia.

¹¹ Cfr. legge n. 62/2000.

¹² Cfr. legge n. 27/2000.

¹³ Cfr. D.M. n. 139/2007.

La qualifica professionale triennale o il diploma professionale quadriennale, ottenuti nei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, permettono l'accesso ai corsi di istruzione professionale c.d di "secondo livello" o post qualifica/post diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

In questo contesto, le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli emessi dalle corrispondenti scuole statali¹⁴; in tal senso, gli istituti paritari godono di piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, potendo inoltre usufruire – nel caso non abbiano finalità di lucro – di un trattamento fiscale privilegiato.

2| AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A LIVELLO CENTRALE E/O REGIONALE

Responsabile dell'amministrazione del sistema di istruzione a livello centrale è il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur)**. A livello decentrato, e limitatamente all'istruzione scolastica, il Miur opera attraverso gli **Uffici scolastici regionali (Usr)** che si articolano a loro volta negli ambiti territoriali a livello provinciale. A livello comunale invece non esistono uffici decentrati del Ministero. Infine, il Miur si avvale di organismi e agenzie che operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione, sia per i livelli scolastici, sia per l'Università e l'Afam.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

Al **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur)**, con sede a Roma, è preposto il Ministro che ne determina gli indirizzi, avvalendosi dell'eventuale viceministro, dei sottosegretari e degli Uffici di diretta collaborazione¹⁵.

Il Miur è strutturato in tre dipartimenti:

¹⁴ Le scuole paritarie trovano il proprio riconoscimento nell'art. 33 della Costituzione italiana, il quale – a fianco dell'obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani – stabilisce il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

¹⁵ Tra gli Uffici di diretta collaborazione del Miur troviamo l'Ufficio legislativo, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica e l'Ufficio stampa, nonché un Gabinetto di coordinamento tra le attività degli uffici stessi.

- il **Dipartimento per l'istruzione** si occupa delle funzioni relative all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, alla definizione degli obiettivi formativi e allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola;
- il **Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali** è competente per le funzioni relative alla politica finanziaria, agli acquisti, alla gestione delle risorse umane dell'amministrazione scolastica e alla gestione dei sistemi informativi;
- Il **Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca** svolge invece funzioni specifiche inerenti al livello di istruzione superiore¹⁶.

GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI (USR)

L'**Ufficio scolastico regionale (Usr)** è un ufficio periferico del Miur. Si articola generalmente per funzioni ed è presente sul territorio con sedi a livello provinciale, i c.d." ambiti territoriali"¹⁷.

L'Usr vigila sul rispetto delle norme generali in materia di istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati.

Gli ambiti territoriali, a livello provinciale, si configurano come un'articolazione interna dell'Usr e sono dunque privi di una propria autonomia operativa. Tra le molteplici competenze, esercitano funzioni di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici per le procedure amministrative e contabili, nonché per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa, svolgendo al contempo anche attività di monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici. Si occupano inoltre dello stato di integrazione degli

¹⁶ Tra le specifiche funzioni del Dipartimento si possono evidenziare le seguenti: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e Afam; attuazione delle norme comunitarie e internazionali; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario.

¹⁷ A livello comunale non sono invece presenti uffici periferici del Miur.

alunni immigrati e dei diversamente abili, della promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca e, in raccordo con i Comuni, verificano l'osservanza dell'obbligo scolastico. Esercitano infine ogni altra funzione che sia stata loro delegata dal direttore generale dell'Usr.

Per l'istruzione terziaria (università e Afam) non esistono uffici periferici del Miur, né a livello regionale né comunale.

ALTRI ORGANISMI E AGENZIE

A livello centrale operano anche altri enti, quali:

- il **Consiglio nazionale della pubblica istruzione**, organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e nella verifica della politica scolastica;
- l'**Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (Invalsi)**;
- l'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire)**.

Per quanto attiene ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, l'agenzia di riferimento per le attività di ricerca, i monitoraggi sui percorsi formativi, le politiche e i governi dei sistemi, nonché per l'assistenza tecnica alle Regioni è l'**Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol)**.

A livello di istruzione terziaria, il **Consiglio universitario nazionale (Cun)** e il **Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam)**, rispettivamente per il settore universitario e per l'Afam, hanno il compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale, con particolare riguardo alla programmazione, all'approvazione dei regolamenti didattici e al reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il **Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu)** è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello nazionale, con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università.

La qualità del sistema universitario viene monitorata dall'**Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur)**, un ente pubblico vigilato dal Miur. Infine, la **Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì)** esprime il proprio parere sulla determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la

destinazione delle risorse finanziarie fissate dal Ministero, esercitando inoltre un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e scientifico.

AMMINISTRAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Come già accennato, le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, sia per quanto riguarda la programmazione, sia in merito alla gestione ed erogazione dell'offerta formativa attraverso strutture accreditate.

Le Regioni esercitano queste competenze in stretta collaborazione, attraverso la **Conferenza unificata Stato/Regioni**, con il Miur e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali definiscono i livelli essenziali delle prestazioni con riferimento, rispettivamente, al sistema di istruzione e a quello di formazione professionale.

Le Regioni svolgono le funzioni di loro competenza in materia di istruzione e formazione attraverso gli Assessorati all'istruzione e formazione.

3| AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A LIVELLO LOCALE

L'amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli, **provinciale** e **comunale**, con competenze diverse in base alle materie e ai livelli di scuola.

Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di istruzione, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado. L'amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è diffusa capillarmente e gestisce per competenza propria – nonché per delega delle Regioni o delle Province – funzioni e servizi necessari per il funzionamento dei livelli pre-primario, primario e secondario inferiore. Sia le Province che i Comuni svolgono le funzioni a loro attribuite in materia di istruzione attraverso i relativi Assessorati all'istruzione.

Per quanto riguarda la formazione professionale di competenza regionale, esistono sul territorio agenzie formative pubbliche (provinciali e comunali) e private accreditate, che erogano percorsi di formazione professionale per giovani minori di 18 anni o adulti.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI

Livello preprimario, primario, secondario e post-secondario non superiore

Le scuole dei livelli pre-primario, primario e secondario hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. E' inoltre prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, **istituti comprensivi** costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole dell'infanzia.

L'autonomia delle scuole è esercitata nel rispetto di una cornice generale di riferimento stabilita dal Miur, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione¹⁸.

Ogni istituto scolastico predispone il proprio **Piano dell'offerta formativa (Pof)**, che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola stessa. Il Pof deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i diversi tipi e indirizzi di studio e, allo stesso tempo, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

Il Pof è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. È adottato dal consiglio di circolo o di istituto e viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono articolate in vari organi, i cui ruoli e funzioni sono descritti qui di seguito.

¹⁸ È infatti competenza del Ministero definire gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, le discipline costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula, gli standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi, i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione degli adulti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il **dirigente scolastico** assicura la gestione unitaria dell'istituto; ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Il dirigente può esercitare – nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici – autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, al fine di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa, promuovendo inoltre gli interventi atti ad assicurare la qualità dei processi educativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati (ai quali possono essere delegati specifici compiti) ed è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)

Nelle scuole autonome, il c.d. **direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga)** assurge al ruolo di responsabile amministrativo. Nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico, il Dsga sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e a quelli generali relativi all'istruzione scolastica, coordinandone il personale¹⁹.

Il Dsga fa parte, di diritto, della giunta esecutiva ed è membro del consiglio di circolo o del consiglio di istituto.

ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO DI CIRCOLO E CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il **consiglio di circolo** (nei circoli didattici delle scuole primarie) e il **consiglio di istituto** (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono costituiti da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni. Il dirigente scolastico ne è membro di diritto ed il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, i consigli hanno facoltà di deliberare in merito all'organizzazione dell'attività scolastica: forniscono

¹⁹ Il Dsga può provvedere direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria finalizzata alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni.

dunque al collegio dei docenti gli indirizzi generali per la predisposizione del Pof e adottano formalmente il Pof stesso.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il **collegio dei docenti** è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il Pof, sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal consiglio di circolo/istituto e tenendo conto anche delle proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, al fine di verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, qualora necessario, opportune misure per il suo miglioramento. Il collegio dei docenti adotta i libri di testo – sentiti i consigli di interclasse e i consigli di classe – e formula proposte al dirigente scolastico in merito alla formazione delle classi, agli orari delle lezioni e all'assegnazione dei docenti.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Il **consiglio di intersezione** per la scuola dell'infanzia ed il **consiglio di interclasse** per la scuola primaria sono formati dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni parallele funzionanti in ogni sede scolastica compresa nel circolo didattico e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il **consiglio di classe** per la scuola secondaria di primo grado si compone di tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori (eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe) e dal dirigente scolastico, che lo presiede²⁰. Nella scuola secondaria di secondo grado sono presenti due rappresentanti per gli studenti e, ugualmente, due per i genitori.

Compito dei consigli è quello di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte concernenti l'attività educativa e didattica.

²⁰ Il dirigente può tuttavia delegare a tale funzione uno dei docenti della classe.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il c. d. **comitato per la valutazione degli insegnanti**, presieduto dal dirigente scolastico e del quale fanno parte anche due o quattro docenti, eletti dal collegio, in qualità di membri effettivi e uno o due quali supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. Le funzioni del comitato sono essenzialmente di tipo consultivo, per valutazioni inerenti l'attività dei docenti²¹.

LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

Agli studenti della scuola secondaria superiore è riconosciuto il diritto ad eleggere propri **rappresentanti nei consigli di classe e di istituto**, con facoltà di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, al fine di realizzare una loro partecipazione democratica alla vita della scuola stessa.

Le assemblee studentesche, che possono essere di classe o di istituto, offrono l'opportunità di riflettere e discutere su problemi legati alla scuola o di approfondire tematiche sociali, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un **comitato studentesco di istituto**, il quale può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

A livello provinciale è presente una **consulta degli studenti**, della quale fanno parte due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore, istituita con il compito di assicurare un confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia e per dialogare – attraverso la formulazione di proposte e di pareri – con l'amministrazione scolastica, gli enti locali e gli organi collegiali territoriali.

LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

In tutti gli ordini e gradi di scuola, i genitori eleggono propri **rappresentanti all'interno degli organi collegiali** (consigli di classe o interclasse o intersezione e nei consigli di circolo o di istituto) e hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono

²¹ Il comitato, ad esempio, può esprimere un parere in merito al servizio prestato, durante l'anno di formazione, dai docenti in prova; oppure sulla richiesta di riabilitazione avanzata da docenti che hanno subito una sanzione disciplinare; o, ancora, si può pronunciare, a richiesta dell'insegnante, per quanto riguarda il servizio da questi prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

essere di sezione, di classe o di istituto e possono parteciparvi, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto²².

ISTRUZIONE TERZIARIA

Le università e le istituzioni dell'Afam hanno autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. In conseguenza a ciò, gli istituti universitari e le istituzioni dell'Afam emanano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

Nelle istituzioni dell'Afam, il direttore – eletto dai docenti – è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale per le materie di sua competenza: salvo che per queste ultime, rappresentante legale dell'istituzione è invece il presidente.

Per quanto riguarda l'istruzione universitaria, la direzione e la gestione sono articolate su due livelli, **università** (o atenei) e **dipartimenti**; ai quali si possono affiancare strutture di raccordo, in genere denominate *scuole* o *facoltà*, per il coordinamento dell'offerta formativa.

AMMINISTRAZIONE A LIVELLO DI UNIVERSITÀ (ATENEO)

Al **rettore** spetta la rappresentanza legale dell'università ed esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Egli è responsabile del perseguimento degli obiettivi dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; propone il documento di programmazione triennale di ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, nonché il conto consuntivo.

Il **senato accademico** è l'organo competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; approva il regolamento e il codice etico di ateneo e può attivare, modificare o sopprimere corsi, sedi, dipartimenti e strutture dell'ateneo. Qualora lo ritenga necessario, può proporre una mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

²² I genitori possono inoltre, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni – a seconda delle finalità educative, ideologiche o di credo religioso – e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.

Il **consiglio di amministrazione** sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico-amministrativo e dell'indirizzo strategico. Tra le sue funzioni vi è anche quella di approvare il bilancio dell'università.

Il **direttore generale** è il vertice dell'apparato amministrativo e si occupa della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

Il **nucleo di valutazione** è un organismo composto da soggetti ad elevata qualificazione professionale – in prevalenza esterni all'ateneo – a cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia in merito all'offerta didattica e all'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.

AMMINISTRAZIONE A LIVELLO DI DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO

I **dipartimenti** sono strutture finalizzate alla ricerca scientifica e allo svolgimento delle funzioni didattico-formative, comprese le attività rivolte all'esterno e ad esse correlate. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta ad ogni singolo ricercatore. Le attività dei singoli dipartimenti possono essere monitorate da commissioni paritetiche di docenti e studenti, appositamente istituite.

Oltre ai dipartimenti, possono essere create strutture di raccordo per l'organizzazione dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti. Tali strutture, generalmente nominate **scuole o facoltà**, hanno un loro assetto gestionale che comprende i direttori dei dipartimenti ad esse collegate, nonché una rappresentanza del corpo docente e di quello studentesco. Così come per il dipartimento, anche per la scuola o facoltà è prevista l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti per valutarne l'attività.

4| LA STRUTTURA DEL SISTEMA IN ITALIA E NEL VENETO

Anche per l'Anno Scolastico 2018-2019, la Regione Veneto ha adottato le *“Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l’offerta formativa”*, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 16 agosto 2017 (Allegato A), le quali dettano gli indirizzi di programmazione ed i criteri generali per l’offerta formativa, stabilendo contestualmente il calendario delle attività.

4.1 EDUCAZIONE PREPRIMARIA (SCUOLA DELL’INFANZIA)

L’educazione e la cura della prima infanzia sono organizzate secondo modalità che differiscono in base all’età dei bambini.

- Nella **fascia 0-3 anni**, l’offerta educativa si svolge negli **asili nido**, i quali non fanno parte del sistema di istruzione e non rientrano quindi fra le competenze del Miur: il servizio viene gestito direttamente dai Comuni, nell’ambito delle direttive generali stabilite a livello regionale. La Regione Veneto, riconoscendone l’importanza sociale, sostiene economicamente i servizi educativi per la prima infanzia – autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 – tramite i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 32/1990.
- Nella **fascia 3-6 anni**, l’educazione viene attuata nelle **scuole dell’infanzia**, che hanno durata triennale e sono comprese nel sistema educativo di istruzione e formazione, pur senza avere carattere obbligatorio. Le scuole dell’infanzia rientrano fra le responsabilità del Miur, sebbene gli istituti che offrono l’educazione pre-primaria possano essere gestiti non solo dallo Stato, bensì anche, a livello locale, dai Comuni e da soggetti privati: nella Regione Veneto, le scuole dell’infanzia non statali sono riconosciute e finanziate ai sensi della L.R n. 23/1980.

Per entrambe le fasce di età, nella Regione Veneto, l’importo dei contributi è determinato sulla base dei dati inviati annualmente agli Uffici della Direzione Servizi Sociali, entro le date di scadenza indicate dalle rispettive normative di riferimento sopra richiamate, ossia entro il 30

aprile per i servizi per la prima infanzia ed entro il 31 ottobre per le scuole dell'infanzia non statali²³.

In Italia, la **scuola dell'infanzia** ha come obiettivo "l'educazione e lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini²⁴", promuovendone al contempo le potenzialità di relazione e di autonomia, nonché quelle legate alla creatività e all'apprendimento, assicurando anche una continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

ACCESSIBILITÀ GEOGRAFICA

Pur non essendo obbligatoria, da tempo lo Stato ha comunque adottato una politica di **diffusione generalizzata**, aprendo scuole dell'infanzia nei luoghi che ne sono ancora privi oppure dove, pur esistendo, non sono in grado di accogliere tutte le richieste.

REQUISITI DI AMMISSIONE E SCELTA DELL'ISTITUTO

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini di **età compresa fra i 3 e i 5 anni**, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. A richiesta delle famiglie, tuttavia, possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile successivo²⁵.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; ciò nonostante, nelle scuole statali, possono essere stabilite limitazioni in base alle capacità ricettive delle strutture edilizie o in relazione agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica.

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

Le scuole dell'infanzia statali sono organizzate in gruppi-classe denominati **sezioni** che, in genere, corrispondono all'età dei bambini²⁶ e sono costituite da un minimo di 18 ad un

²³ Cfr. *Portale Sociale Regione del Veneto*, <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale/scuoleinfanzia>.

²⁴ Così indicato dall'art. 2, c. 1, lett. e) della legge n. 53 del 28 marzo 2003, c.d. "legge Moratti".

²⁵ L'iscrizione anticipata è possibile in presenza delle seguenti condizioni: la disponibilità di posti e di locali idonei all'accoglienza di bambini di età inferiore ai 3 anni, l'esaurimento delle liste di attesa e una valutazione sui tempi e i modi dell'inserimento svolta dal collegio dei docenti.

²⁶ Tuttavia le sezioni possono essere composte anche da bambini di età differente, in base all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, che hanno libertà di scelta anche in merito alla formazione dei gruppi di alunni.

massimo di 26 alunni (29 in caso di eccedenze), con due docenti per sezione²⁷. Normalmente, c'è la tendenza ad alternare le attività di sezione con quelle c.d. di intersezione, affiancando sezioni diverse nello svolgimento delle attività, al fine di creare gruppi eterogenei per età: in questo modo è possibile sviluppare rapporti più stimolanti fra gli insegnanti e i bambini, accrescendo le interazioni tra i bambini stessi in una più articolata fruizione degli spazi, degli ambienti e dei materiali comuni.

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO

Il Miur definisce ogni anno il calendario delle festività a rilevanza nazionale, valido anche per la scuola dell'infanzia. Le singole Regioni determinano poi il calendario scolastico (con l'indicazione di inizio e fine delle attività didattiche, dei periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali e degli altri periodi di vacanza) adattandolo alle esigenze del proprio territorio²⁸. Le attività didattiche si svolgono, secondo il calendario stabilito da ciascuna Regione, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, per un totale di 35 settimane²⁹.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia, definito a livello centrale su base settimanale, è stabilito in **40 ore settimanali** (pari a 1400 ore l'anno), con possibilità di **estensione fino a 50 ore** (pari a 1750 ore l'anno). Le famiglie hanno tuttavia la possibilità di chiedere un **tempo ridotto**, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive **25 ore settimanali** (pari a 875 ore l'anno). Gli orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, alle istituzioni scolastiche spetta poi il compito di definire – sulla base del Pof e nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa – i quadri orari settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

²⁷ Tali parametri possono subire variazioni in base a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale e le disponibilità di organico.

²⁸ Per il calendario scolastico adottato dalla Regione Veneto per l'a.s. 2018-2019, relativo a tutti i cicli d'istruzione, si veda il *Portale Regione del Veneto*, https://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primopiano/dettaglio-news? spp_detailId=3197072.

²⁹ Il Ministero pubblica sul proprio sito un prospetto riassuntivo delle date di inizio e fine delle attività didattiche per ogni Regione, con le date delle festività valide a livello nazionale e di quelle eventualmente stabilite a livello locale.

Il consiglio di circolo/istituto stabilisce l'orario d'inizio e di termine delle attività giornaliere, nonché i giorni settimanali di lezione, che non possono essere inferiori a cinque.

L'organizzazione dell'accoglienza extrascolastica degli alunni, prima o dopo le lezioni, è invece un servizio di competenza comunale, la cui gestione sarà dunque condizionata, oltre che dalle richieste dell'utenza, anche dalla disponibilità – finanziaria e di personale – delle amministrazioni locali.

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

PERCORSO EDUCATIVO E METODI DIDATTICI

Il percorso educativo è definito sulla base delle **Indicazioni nazionali per il curricolo**, emanate nel 2012 ed applicate a partire dall'anno scolastico 2013/2014³⁰, le quali attribuiscono alla scuola per l'infanzia il fine di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e di avviarli alla cittadinanza.

Sono previsti cinque c.d. **campi di esperienza**, ognuno dei quali ha l'obiettivo di evocare, stimolare e accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri: il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo³¹.

Per quanto attiene all'insegnamento della religione cattolica, le finalità di apprendimento sono definite d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (Cei).

In merito alla scelta delle metodologie didattiche viene lasciata libertà agli insegnanti, pur nel rispetto di alcuni criteri generali che le *Indicazioni nazionali* forniscono per una corretta predisposizione dell'ambiente di lavoro:

³⁰ Le attuali *Indicazioni* sostituiscono le precedenti *Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative* del 2004 e le *Indicazioni per il curricolo* del 2007. Le nuove *Indicazioni* del 2012 assegnano alla scuola la finalità generale dello sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. Per una lettura recente delle attuali *Indicazioni nazionali per il curricolo* si rinvia a *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234ab16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2>

³¹ Come si vedrà meglio più avanti nel testo, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, tutte le scuole – compresa quella dell'infanzia – devono affiancare agli obiettivi del proprio Pof anche l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione".

- una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse *routine* (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per nuove esperienze e nuove sollecitazioni;
- una promozione dell'apprendimento attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza;
- la predisposizione di spazi accoglienti, caldi, ben curati, orientati dal gusto estetico;
- una gestione distesa del tempo, in modo da consentire al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta;
- uno stile educativo dei docenti ispirato a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata e mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo "mondo", di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione non assume vero e proprio carattere di misurazione e di giudizio classificatorio per livelli di apprendimento, ma diventa invece occasione per osservare i bambini al fine di cogliere e valutare al meglio le loro esigenze e di adattare di conseguenza le proposte educative da condividere con le famiglie.

La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola materna; dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, in base ai quali perfezionare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento; e dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività didattica, nonché del significato globale dell'esperienza educativa.

4.2 ISTRUZIONE PRIMARIA

La scuola primaria è obbligatoria, ha la durata complessiva di 5 anni ed è frequentata da alunni di età compresa fra 6 e 11 anni³².

Unitamente alla scuola secondaria di primo grado, anch'essa obbligatoria, la scuola primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, che costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. Pur nella unitarietà del ciclo, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado mantengono comunque proprie specificità³³.

La scuola primaria ha il compito di fornire le conoscenze necessarie a porre le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva, guidando ciascun alunno ad elaborare il senso della propria esperienza.

Inoltre, la scuola primaria è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi: questa articolazione ha finalità esclusivamente didattiche e non organizzative.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA

ACCESSIBILITÀ GEOGRAFICA

È preciso dovere dello Stato, sancito dalla Costituzione repubblicana (artt. 33-34) quello di rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalle condizioni socio-economiche individuali.

Al raggiungimento di questo fine concorrono le amministrazioni statali – centrali e periferiche – nonché quelle regionali, provinciali e locali (Comuni).

Per favorire la frequenza scolastica e realizzare il diritto allo studio di ciascuno, sono previsti servizi e sostegni di vario tipo, tra i quali il servizio di trasporto scolastico, la cui organizzazione – per quanto riguarda l'istruzione primaria – è di competenza dei Comuni secondo i criteri stabiliti

³² La scuola primaria è stata completamente riformata con il D. Lgs n.59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge delega n.53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione.

³³ Come già accennato, per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia.

dalle leggi regionali sul diritto allo studio. Per quanto riguarda la Regione Veneto, in particolare, la concessione di contributi diretti alla copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico era stata prevista, con riferimento all'a.s. 2013-2014, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 15 aprile 2014³⁴.

Per gli alunni in situazione di disabilità, il servizio di trasporto scolastico è gratuito.

REQUISITI DI AMMISSIONE E SCELTA DELL'ISTITUTO

Hanno l'obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria i bambini che compiono i **6 anni entro il 31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento. Possono tuttavia essere iscritti anticipatamente anche coloro che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo³⁵.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, sulla base dell'offerta formativa e degli orari di funzionamento. Tuttavia, possono essere stabilite limitazioni a seconda delle capacità ricettive delle strutture edilizie o in base agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica.

L'età anagrafica è il criterio prioritario anche per l'iscrizione e l'assegnazione alla classe degli alunni stranieri; in questo caso, tuttavia, il corpo docente può prendere in considerazione anche altri elementi, quali l'ordinamento degli studi del paese di provenienza, il percorso di studi seguito in precedenza e l'accertamento del livello di preparazione.

Gli alunni esterni, che si iscrivono alla scuola primaria dal secondo anno in poi, devono sostenere un esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

³⁴ In base a questa norma, il contributo poteva essere concesso se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, era iscritto e frequentava effettivamente uno dei seguenti tipi di istituzione:

- a) scolastiche statali: secondarie di I e di II grado;
- b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e di II grado;
- c) scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. n. 263 del 29/11/2007): secondarie di I e di II grado;
- d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.lgs. n. 226 del 17/10/2005.

Cfr. *Portale Regione del Veneto*,

http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/scuola-aiuti-agli-studenti#Buono_Transporto

³⁵ Tale decisione è una facoltà rimessa alle famiglie ma, per una scelta attenta e consapevole, il Ministero raccomanda di avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

La scuola primaria dura cinque anni e, in genere, è frequentata da bambini di **età compresa fra 6 e 11 anni**. Il raggruppamento fondamentale dell'organizzazione scolastica è la **classe**, a cui gli alunni sono iscritti in base al criterio dell'età anagrafica³⁶. La classe è formata da un minimo di 15 alunni fino ad un massimo di 26 (o 27 in caso di eccedenze), con possibilità di variare i numeri entro il limite del 10%³⁷. Solitamente, il numero massimo di bambini per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili³⁸.

Gli insegnanti nella scuola primaria sono generalisti, ossia possono insegnare tutte le discipline. Il numero di insegnanti per classe varia in base all'organizzazione oraria:

- nelle classi funzionanti con gli orari settimanali di 24, 27 o 30 ore, è prevista, di norma, la presenza di un solo insegnante per classe, eventualmente affiancato da altri docenti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica;
- per le classi funzionanti su 40 ore settimanali è invece previsto l'impiego di due insegnanti, non in compresenza.

ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni; ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (*quadrimestri* o *trimestri*), con decisione del collegio dei docenti valida per tutte le classi della stessa scuola.

A livello centrale viene definito il monte orario minimo e massimo delle attività didattiche.

³⁶ Tuttavia, è possibile la formazione di raggruppamenti differenti, con alunni di classi diverse, in relazione alle attività da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

³⁷ Nel caso la popolazione scolastica sia in numero così esiguo da non consentire il funzionamento di classi distinte per età degli alunni, è allora possibile la costituzione delle c.d. *pluriclassi*, ossia classi diverse raggruppate in modo da costituire una sola classe dal punto di vista amministrativo. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda oggi un limitatissimo numero di alunni. I docenti che operano nelle *pluriclassi* devono progettare e realizzare attività diversificate in relazione alle varie classi contemporaneamente presenti nel medesimo raggruppamento.

³⁸ Altra ipotesi di riduzione si ha nelle scuole operanti nei Comuni montani o nelle piccole isole, dove il numero minimo di alunni necessari alla costituzione di una classe è fissato a 10.

A partire dall'a.s. 2013/2014, si applica a tutte le classi della scuola primaria la nuova organizzazione oraria, definita su base settimanale e non più annuale, secondo la quale sono possibili le seguenti opzioni:

- orario di **24 ore settimanali**;
- orario di **27 ore settimanali**;
- orario **fino a 30 ore settimanali**, comprensivo di attività opzionali facoltative aggiuntive rispetto all'orario di 27 ore settimanali (fino a tre ore in più a settimana);
- orario di **40 ore settimanali**, comprensive della mensa, corrispondente al modello del "tempo pieno".

Le famiglie esprimono la preferenza per l'orario al momento dell'iscrizione, in modo che la scuola possa organizzare le classi sulla base delle richieste. L'attivazione delle classi con l'orario fino a 30 ore o a "tempo pieno" (40 ore) è subordinata alla disponibilità di organico e di servizi idonei, nonché alla presentazione di un numero di richieste sufficienti a costituire la classe.

Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana: in molti istituti primari le lezioni sono organizzate dal lunedì al venerdì, ma il modello orario più diffuso è quello comprensivo anche del sabato.

Per quanto riguarda infine l'accoglienza extrascolastica degli alunni, prima o dopo le lezioni, la competenza a fornire il servizio è in capo ai Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, anche dalla disponibilità, finanziaria e di personale, delle amministrazioni locali.

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO NELL'ISTRUZIONE PRIMARIA

CURRICOLO, MATERIE E NUMERO DI ORE

Sulla base delle *Indicazioni nazionali per il curricolo*, la finalità specifica della scuola primaria consiste nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base.

Le discipline previste dalle nuove Indicazioni per i cinque anni di scuola primaria sono: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. A queste discipline si aggiunge l'insegnamento di

“Cittadinanza e Costituzione”, i cui contenuti sono sviluppati attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola.

Come per la scuola dell’infanzia, gli obiettivi di apprendimento per l’insegnamento della religione cattolica sono invece definiti d’intesa con la Cei.

Nella scuola primaria non sono previsti orari disciplinari. Solo l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica hanno un orario definito. Per l’insegnamento della lingua inglese sono previste un’ora nella classe prima, due ore nella classe seconda e tre ore nelle classi terza, quarta e quinta, per un totale minimo obbligatorio di 396 ore nel corso della scuola primaria. All’insegnamento della religione cattolica – o alle attività alternative per coloro che decidono di non avvalersene – sono invece riservate due ore settimanali.

METODI E MATERIALI DIDATTICI

Dalla libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione italiana consegue l’autonomia dei docenti in merito alle scelte metodologiche. I criteri educativi ed i materiali didattici adottati devono essere coerenti con il Pof dell’istituto, a sua volta redatto nel rispetto degli obiettivi indicati a livello nazionale.

Ferma restando la libertà di insegnamento, le *Indicazioni nazionali per il curricolo* individuano alcune impostazioni metodologiche di fondo; quali, ad esempio, la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, la promozione di attività di esplorazione e scoperta, l’incoraggiamento all’apprendimento cooperativo, lo sviluppo della consapevolezza del proprio modo di apprendere e la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio.

I libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti di ciascuna scuola in base alle scelte degli insegnanti di ogni classe. Per gli alunni i libri sono gratuiti, essendo l’acquisto a carico dei Comuni³⁹.

Le scuole primarie hanno generalmente in dotazione molto materiale e strumentazione didattica e sono fornite di spazi attrezzati come biblioteche, palestre, laboratori scientifici e musicali, nonché – in molti casi – di laboratori informatici per il supporto alla didattica⁴⁰.

³⁹ È il Miur a stabilire il prezzo di copertina dei testi.

⁴⁰ L’acquisto dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature didattiche rientra nella competenza di ogni singola istituzione scolastica, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio.

VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DEGLI ALUNNI

La **valutazione periodica** si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

La **valutazione finale** avviene invece al termine di ciascun anno scolastico. Non sono previsti esami al termine della scuola primaria.

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata al docente – o ai docenti contitolari – della classe e riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo⁴¹. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria.

Nelle singole discipline, la valutazione periodica e finale relative all'apprendimento degli alunni avviene con l'attribuzione di un **voto numerico espresso in decimi**. Il comportamento, invece, viene valutato attraverso un giudizio espresso nelle forme deliberate dal collegio docenti della scuola.

Alla fine di ogni periodo e di ogni anno scolastico, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione con indicati, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina e il giudizio sul comportamento⁴². Per l'alunno che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente, relativa all'interesse manifestato dall'alunno per la materia e al conseguente profitto.

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'*Invalsi*⁴³, i cui risultati – restituiti alle scuole sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, domanda per domanda – offrono ai dirigenti e agli insegnanti indicazioni utili ai fini dell'auto-valutazione dell'attività svolta e per il miglioramento della didattica.

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva sulla base degli esiti dello scrutinio finale, al quale partecipano tutti i docenti contitolari della classe⁴⁴. Non sono previsti esami finali per il passaggio da una classe a quella successiva.

⁴¹ Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Pof, nel quale il collegio dei docenti definisce anche le modalità per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, equo e trasparente.

⁴² Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività previste dal piano educativo individualizzato. Per quanto riguarda invece gli alunni con certificati disturbi specifici di apprendimento (Dsa), la valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni individuali.

⁴³ Solitamente, per il livello primario, le rilevazioni devono essere effettuate nelle classi seconda e quinta.

⁴⁴ La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire soltanto in casi eccezionali, con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata.

Anche il passaggio dall'ultimo anno di scuola primaria al primo anno di scuola secondaria di primo grado avviene con le stesse modalità. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione: per lo stesso motivo, quindi, non è neppure previsto il rilascio di una specifica certificazione che attesti il completamento del percorso di istruzione primaria.

VARIANTI ORGANIZZATIVE E STRUTTURE ALTERNATIVE NELL'ISTRUZIONE PRIMARIA

L'ordinamento ammette la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della c.d. scuola familiare oppure presso una scuola meramente privata.

Per **scuola familiare** si intende l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. In questo caso, i genitori devono presentare, al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, un'apposita dichiarazione – da rinnovare ogni anno – attestante il possesso delle capacità tecniche ed economiche per sostenere questo tipo di istruzione. E' onere poi del dirigente scolastico accertare la fondatezza di tale certificazione. Gli alunni che assolvono l'obbligo di istruzione attraverso la scuola familiare devono sostenere un esame di idoneità ogni anno e, comunque, nel caso decidano di iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Coloro che frequentano una **scuola meramente privata** sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità solo in caso di iscrizione ad una scuola statale o paritaria; oppure al termine della scuola primaria, per accedere a quella secondaria di primo grado. Gli esami di idoneità si svolgono presso le scuole statali o paritarie.

L'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto allo studio viene inoltre garantito anche ai bambini in situazione di degenza⁴⁵, nonché ai soggetti in età di obbligo scolastico detenuti presso gli istituti penitenziari⁴⁶.

⁴⁵ L'offerta formativa per i bambini ospedalizzati si realizza, per tutti i livelli scolastici, sia attraverso la scuola in ospedale sia mediante l'istruzione domiciliare.

⁴⁶ La formazione culturale dei soggetti detenuti è garantita attraverso l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo, adattati alle esigenze della condizione detentiva. Nel caso di detenuti in età di obbligo scolastico, l'Ordinamento penitenziario prevede che il Miur, d'intesa con il Ministero della giustizia, dia specifiche direttive agli organi periferici affinché questi attivino i corsi presso gli istituti penitenziari.

RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

La **relazione scuola-famiglia** rappresenta un fondamentale fattore di promozione dell'apprendimento per bambini e ragazzi. Per questo motivo gli istituti scolastici, in particolare quelli appartenenti al primo ciclo di istruzione, promuovono attivamente la cooperazione e la complementarietà della scuola e della famiglia, incoraggiando la comunicazione e la collaborazione tra le due istituzioni.

Dall'analisi dei PTOF di diverse istituzioni scolastiche della Regione Veneto, si possono riscontrare principalmente due categorie di interventi:

- quelli **incentrati sugli istituti**, al fine di promuovere una maggior presenza delle famiglie nell'attività scolastica, aumentandone al contempo la qualità del coinvolgimento;
- quelli **relativi alle famiglie**, indirizzati a favorire una loro diversa – e più consapevole – partecipazione nell'educazione dei bambini/ragazzi.

L'intervento centrato sulla scuola si riferisce a tutte quelle azioni promosse dall'organizzazione scolastica tese a sollecitare la presenza delle famiglie nell'educazione dei figli all'interno della scuola; quali, ad esempio, conferenze o gruppi di incontro e di ascolto per genitori e insegnanti, attività di volontariato per i genitori nell'istituto, organizzazione di eventi e manifestazioni culturali per le famiglie e i docenti.

Dall'altro lato, l'intervento focalizzato sulla famiglia prende invece in considerazione la partecipazione familiare all'educazione dei bambini/ragazzi e le modalità con cui questa si realizza nell'ambiente domestico; rientrano in questa categoria di azione, ad esempio, le conversazioni sulla scuola tra genitori e figli, l'aiuto da parte dei genitori nei compiti a casa, il coinvolgimento delle famiglie nelle attività extra-didattiche ed il supporto dei genitori ai figli nella valutazione e scelta consapevole dell'istituto a cui iscriversi nel passaggio al successivo ciclo di istruzione.

4.3 ISTRUZIONE SECONDARIA

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

L'istruzione secondaria inferiore è offerta dalle **scuole secondarie di primo grado**, sia statali sia paritarie, presenti in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale.

È ammessa anche la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della **scuola familiare** o presso una **scuola meramente privata**, né statale e né paritaria.

Non esistono tipologie diverse di scuola secondaria di primo grado.

ACCESSIBILITÀ GEOGRAFICA

Così come per la scuola primaria, rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione (artt. 33-34).

A questo fine concorrono le amministrazioni statali – centrali e periferiche – nonché quelle regionali, provinciali e locali (Comuni). Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica sono attribuite alle Regioni, in modo da razionalizzare l'utilizzo delle risorse.

Per favorire la frequenza scolastica sono previsti sostegni di vario tipo, come quelli relativi al servizio di trasporto, per il quale valgono le stesse agevolazioni già indicate per la scuola primaria.

REQUISITI DI AMMISSIONE E SCELTA DELLA SCUOLA

Sono tenuti ad iscriversi alla scuola secondaria di primo grado tutti gli alunni in possesso dell'attestato finale di ammissione rilasciato al termine della scuola primaria. Gli alunni che provengono da una scuola meramente privata o familiare, accedono all'istruzione secondaria di primo grado a seguito del superamento di un esame di idoneità sostenuto presso una scuola statale o paritaria.

In generale, come per la scuola primaria, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli studenti firmano il "Patto di corresponsabilità", un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e

degli studenti (relativo, ad esempio, all'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola).

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

La scuola secondaria di primo grado ha la **durata di tre anni** e si articola in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione.

Nella normalità dei casi, è frequentata da ragazzi di età compresa **fra gli 11 e i 14 anni**⁴⁷.

Le classi sono organizzate in base all'età. Le prime classi sono formate da un minimo di 18 fino ad un massimo di 27-28 alunni, mentre le classi seconde e terze devono essere costituite da un minimo di 20 alunni. Questi limiti possono essere variati entro un margine del 10%. Di norma il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili⁴⁸.

In ciascuna classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più discipline.

Solitamente, gli insegnanti seguono la classe lungo tutto il percorso dei tre anni.

ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Come per il livello primario, anche a livello secondario inferiore l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.

Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni. Ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del collegio dei docenti, valida per tutte le classi della stessa scuola.

A livello centrale viene definito il monte orario minimo e massimo delle attività didattiche.

Attualmente, l'orario annuale minimo è di 990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. Sono possibili i seguenti modelli di orario settimanale, per i quali le famiglie possono esprimere preferenza al momento dell'iscrizione:

⁴⁷ In futuro, in seguito alla possibilità di iscrizione anticipata a partire dalla scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado potrà essere frequentata anche da ragazzi di 10 anni.

⁴⁸ Nelle scuole operanti nei Comuni montani o nelle piccole isole, il numero minimo di alunni per la costituzione di una classe è ridotto a 10.

- il “tempo ordinario”, costituito da **30 ore settimanali** (29 ore più 1 ora media a settimana per attività di approfondimento in materie letterarie), corrispondenti alle 990 ore annuali;
- il “tempo prolungato”, costituito da una **media di 36 ore settimanali** o, in via eccezionale, **40 ore**, comprensive del tempo destinato alla mensa.

Come per la scuola primaria, l’orario settimanale e giornaliero – con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana – viene deliberato dal consiglio di circolo/consiglio di istituto. Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana, ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario giornaliero. In genere, gli istituti applicano un orario delle lezioni comprensivo anche del sabato.

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

CURRICOLO, MATERIE E NUMERO DI ORE

Anche nella scuola secondaria di primo grado il curriculum è definito sulla base delle nuove *Indicazioni nazionali per il curriculum* del 2012. In particolare, in questa fase del percorso scolastico l’obiettivo è quello di realizzare un accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.

Le discipline previste per i tre anni di scuola secondaria di primo grado sono: italiano, inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia.

Anche a livello di scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con la Cei.

Come già indicato per la scuola primaria, alle discipline appena elencate deve aggiungersi l’insegnamento di “*Cittadinanza e Costituzione*”, confermato anche dalle *Indicazioni* del 2012⁴⁹.

⁴⁹ Le *Indicazioni nazionali* del 2012 specificano che la scuola del primo ciclo include nel proprio curriculum la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana; e che obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.

Le seguenti tabelle, distinte per modello di orario, riportano le ore di insegnamento relative alle singole discipline. Un'ora va considerata di 60 minuti. Le tabelle si applicano a ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.

ORARIO OBBLIGATORIO (30 ORE SETTIMANALI)

INSEGNAMENTO	MONTE ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	
Italiano, storia, geografia	9	297	In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33	
Matematica e scienze	6	198	
Tecnologia	2	66	
Inglese	3	99	
2° lingua comunitaria	2	66	
Arte e immagine	2	66	
Scienze motorie e sportive	2	66	
Musica	2	66	
Religione cattolica	1	33	
	30	990	

ORARIO PROLUNGATO (DA 36 FINO A 40 ORE SETTIMANALI)

INSEGNAMENTO	MONTE ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	
Italiano, storia, geografia	15	495	In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
Matematica e scienze	9	297	
Tecnologia	2	66	
Inglese	3	99	
2° lingua comunitaria	2	66	
Arte e immagine	2	66	
Scienze motorie e sportive	2	66	
Musica	2	66	
Religione cattolica	1	33	
Approfondimento di discipline a scelta della scuola	1/2	33/66	
	39/40	1287/1320	

A richiesta delle famiglie – e compatibilmente con l’organico della singola scuola – è poi possibile destinare all’insegnamento della lingua inglese 5 ore complessive settimanali, utilizzando – oltre alle 3 ore previste dall’orario – anche le 2 ore settimanali dedicate all’insegnamento della seconda lingua straniera. Queste ultime, eventualmente, possono essere utilizzate anche per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per gli alunni stranieri.

METODI DI INSEGNAMENTO E MATERIALI DIDATTICI

Nell’ambito della libertà di insegnamento, i metodi più utilizzati per la didattica in classe sono la lezione nelle sue varie forme, le esercitazioni e il lavoro di gruppo.

Solitamente, le scuole dispongono di palestra, di biblioteca e di laboratori multimediali, di informatica e di scienze.

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti di ogni materia e adottati dal collegio dei docenti. Nella maggioranza dei casi, i libri non sono gratuiti⁵⁰. Tuttavia, a seconda delle specifiche situazioni regionali e in base a determinati limiti di reddito, può essere prevista una semigratuità dei libri di testo. Inoltre, sempre al fine di contenere la spesa a carico delle famiglie, è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d’uso, così come il rimborso parziale delle spese. la Regione Veneto, a sostegno dei costi d’istruzione sostenuti dalle famiglie, ha previsto – oltre ai già menzionati aiuti in materia di trasporto scolastico – una serie di interventi normativi nei seguenti ambiti⁵¹:

- **“Buoni Scuola”**, ossia contributi per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza, nonché di quelle per l’attività didattica di sostegno agli studenti disabili, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 14/04/2017;
- **“Buoni Libri”**, a copertura, totale o parziale, della spesa di acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici alternativi, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 8 agosto 2017;
- **“Libri in comodato”**, ossia contributi diretti alle Istituzioni Scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado, ed alle Istituzioni Formative, per la copertura parziale delle spese di acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici

⁵⁰ Il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, all’interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

⁵¹ A riguardo, si veda la pagina “Scuola - aiuti agli studenti”, sul Portale Regione del Veneto, <http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/scuola-aiuti-agli-studenti>

alternativi, da fornire in comodato gratuito agli studenti meno abbienti, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 27/05/2014;

- **“Borse di Studio”**, di misura non inferiore a € 200,00 e non superiore a € 500,00, concesse per le spese di acquisto dei libri di testo e delle soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso ai servizi di natura culturale.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E AVANZAMENTO

Le valutazioni periodiche e annuali, così come la certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola secondaria di primo grado, sono svolte dai docenti della classe.

La **valutazione periodica** si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell’anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per **valutazione finale** si intende quella condotta al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del terzo anno del percorso scolastico.

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico, gli insegnanti della classe, riuniti nel consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti⁵².

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata con l’attribuzione di un **voto numerico espresso in decimi**. Un voto pari a 6/10 corrisponde ad una valutazione sufficiente.

Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, l’alunno riceve la scheda personale di valutazione che riporta, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina, compreso il comportamento. Per l’alunno che si avvale dell’insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente, attestante l’interesse dimostrato verso la materia e il relativo profitto.

Ai fini della validità dell’anno scolastico, un alunno deve aver frequentato almeno tre quarti del monte orario annuale⁵³. Per essere ammessi all’anno successivo – nonché all’esame conclusivo del primo ciclo – è necessario anche, oltre alla frequenza minima, avere ottenuto

⁵² I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

⁵³ Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire deroghe, dandone motivazione.

un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento⁵⁴. La non ammissione deve essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza, così come l'ammissione in presenza di insufficienze.

Così come nella scuola primaria, anche per la scuola secondaria di primo grado la valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni è affidata all'*Invalsi* e coinvolge le classi prima e terza.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'**esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge al termine del terzo anno della scuola secondaria inferiore. Per essere ammessi all'esame sono necessari i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale;
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 in ogni materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto;
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 nel comportamento.

Per lo svolgimento degli esami, in ogni scuola viene costituita una commissione composta dagli insegnanti delle classi e da un membro esterno, che la presiede⁵⁵.

L'esame prevede una prova scritta di carattere nazionale – elaborata dall'*Invalsi* – e quattro prove scritte – elaborate dalla commissione d'esame – sulle seguenti materie: italiano, matematica ed elementi di scienza e tecnologie, le due lingue comunitarie studiate. Oltre a queste prove, gli studenti devono sostenere anche un colloquio orale su tutte le materie dell'ultimo anno.

L'esame conclusivo viene valutato in modo complessivo con l'attribuzione di un unico voto numerico espresso in decimi⁵⁶. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione

⁵⁴ Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta sempre la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

⁵⁵ La commissione si articola in sottocommissioni, corrispondenti alle classi, che si occupano dello svolgimento e della valutazione delle prove d'esame.

⁵⁶ Il voto finale viene calcolato facendo la media dei voti ottenuti in tutte le prove scritte, compresa quella di carattere nazionale, nel colloquio pluri-disciplinare e nel giudizio di idoneità espresso per l'ammissione all'esame.

complessiva è uguale o superiore a 6/10. A coloro che ottengono un voto finale di 10/10 può essere attribuita la lode, a seguito di decisione unanime della commissione.

Agli studenti che superano l'esame di Stato viene rilasciato il "**Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione**", firmato dal presidente della commissione esaminatrice.

Il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e il conseguimento del relativo diploma costituiscono titolo per l'accesso al secondo ciclo di istruzione.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Dopo avere completato il primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono necessariamente al **secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione**. Infatti, l'obbligo di istruzione si estende per complessivi 10 anni – fino a 16 anni di età – coprendo dunque anche i primi due anni del secondo ciclo. A questo livello, gli studenti possono scegliere fra i percorsi generali (ossia i licei) e professionali offerti nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado di competenza statale; nonché tra i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale⁵⁷ la cui durata è di minimo tre anni per il conseguimento della qualifica tecnica e 4 anni per il diploma tecnico. È possibile l'offerta anche di un quinto anno per coloro che hanno conseguito il diploma per consentirne l'accesso alla formazione di livello terziario.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, questo ciclo di studio è stato riformato dalla legge regionale del 31 marzo 2017, n. 8, la quale è intervenuta con particolare riferimento al sottosistema dell'istruzione professionale⁵⁸.

ACCESSIBILITÀ GEOGRAFICA

Come per i livelli di istruzione trattati in precedenza, anche in questo caso rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione (artt. 33-34), che viene perseguito in concorso con le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni).

⁵⁷ Questo livello di istruzione è stato profondamente riformato – oltre che dalla già citata legge 53/2003, anche – dalle leggi n. 133/2008 e n. 169/2008.

⁵⁸ A riguardo, si rinvia *infra* ai successivi paragrafi relativi ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP).

REQUISITI DI AMMISSIONE E SCELTA DELLA SCUOLA

Oltre al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, non sono richiesti altri requisiti per essere ammessi agli istituti secondari di secondo grado.

In generale, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Anche in questo caso, all'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il "Patto di corresponsabilità", al fine di definire in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti.

ARTICOLAZIONI DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si articola come segue:

- **ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**, in cui rientrano:
 - o Licei,
 - o Istruzione Tecnica,
 - o Istruzione Professionale;
- **ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE**, in cui rientrano:
 - o Percorsi formativi triennali e quadriennali,
 - o Formazione professionale attraverso l'apprendistato in diritto/dovere.

I LICEI

L'istruzione secondaria di secondo grado nei licei, della durata di **cinque anni**, può svolgersi in **6 tipologie di istituto**: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Dopo un biennio comune, il liceo artistico offre i seguenti indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia.

Il liceo scientifico, oltre al percorso ordinario, offre anche un'opzione in scienze applicate, mentre nel liceo delle scienze umane è possibile anche un indirizzo economico-sociale.

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

I percorsi liceali sono destinati, di norma, a studenti di **età compresa fra 14 e 19 anni**. A livello indicativo, le classi sono formate da un minimo di 27 ed un massimo di 30 studenti;

solitamente, il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti studenti disabili.

In ciascuna classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie appartenenti alla stessa area.

ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno (l'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado deve concludersi entro il mese di luglio). Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni, distribuiti su 33 settimane. Ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del collegio dei docenti.

Il monte orario obbligatorio annuale e settimanale (calcolato su 33 settimane l'anno) è definito a livello centrale e varia a seconda del tipo di liceo e della classe⁵⁹:

- **Liceo artistico**: l'orario obbligatorio comune a tutti gli indirizzi è di 1122 ore l'anno (circa 34 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 759 ore l'anno (circa 23 ore a settimana) nelle classi terza e quarta e 693 ore (circa 21 ore a settimana) nella classe quinta. Oltre all'orario comune, 396 ore l'anno (circa 12 ore a settimana), nelle classi terza e quarta, e 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana), nella classe quinta, sono destinate a materie specifiche di ciascun indirizzo;
- **Liceo classico**: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 1023 ore (circa 31 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe;
- **Liceo linguistico**: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe;
- **Liceo musicale e coreutico**: 594 ore l'anno (circa 18 ore a settimana) comuni ai due ambiti di studio - musicale e coreutico - più 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana) specifiche per ciascun ambito, per un totale di 1056 ore l'anno;

⁵⁹ Un'ora di lezione è considerata di 60 minuti; tuttavia, le scuole possono decidere di organizzare lezioni di durata inferiore, purché venga rispettato il monte orario annuale obbligatorio stabilito per ogni materia.

- **Liceo scientifico**: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe;
- **Liceo delle scienze umane**: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE E GIORNALIERO

Come nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, l'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana, viene deliberato dal consiglio di circolo o di istituto. Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana; ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario giornaliero e applicano in genere un orario comprensivo anche del sabato.

CURRICOLO, MATERIE E NUMERO DI ORE NEI LICEI

I cinque anni di studio nei licei sono organizzati, solo per fini didattici, in due bienni seguiti da un ultimo anno. Attualmente, i curricoli sono definiti nelle *Indicazioni nazionali per i licei*, che stabiliscono gli obiettivi specifici di apprendimento per ciascun tipo di liceo. Le *Indicazioni nazionali* includono anche il *Profilo educativo, culturale e professionale* (Pecup) dello studente, che rappresenta ciò che lo studente stesso deve conoscere e saper fare al termine di un percorso liceale. Come nei precedenti livelli di istruzione, l'insegnamento di "*Cittadinanza e Costituzione*" è divenuto un obiettivo irrinunciabile da inserire nel piano dell'offerta formativa.

I piani di studio per ogni liceo indicano il monte orario annuale obbligatorio per ciascuna materia⁶⁰.

In tutti i licei, nel quinto anno è obbligatorio il CLIL (*Content and Language Integrated Learning*), ossia l'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera. Nel liceo linguistico, il CLIL è obbligatorio a partire dalla terza classe e in una seconda lingua straniera a partire dalla quarta classe. In tutti i licei – ad eccezione del liceo scientifico con

⁶⁰ I piani di studio per ogni tipo di liceo, indirizzo e opzione, sono pubblicati negli allegati da B) a G) del DPR 89/2010.

opzione in scienze applicate – l’insegnamento della matematica nel primo e secondo anno include anche l’informatica.

In tutti i licei, infine, la materia “scienze umane” include biologia, chimica, e scienze della terra.

Le scuole, nell’ambito del POF, possono offrire insegnamenti aggiuntivi che devono essere coerenti con il Pecup previsto per ogni liceo⁶¹.

Per quanto attiene alla didattica, negli ultimi anni si è assistito ad una serie di interventi significativi in merito alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica⁶², al metodo di studio, al potenziamento e al recupero, così come si è cercato di favorire un aumentato dell’uso delle tecnologie informatiche e multimediali. Le scuole sono generalmente dotate di palestra, di biblioteca, di laboratori scientifici e informatici, nonché di altri laboratori a seconda della specificità dei percorsi di studio delle singole scuole.

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal collegio dei docenti. I testi utilizzati possono anche essere assai costosi, come nel caso di dizionari e atlanti⁶³. Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d’uso, così come il rimborso parziale delle spese.

ISTITUTI TECNICI e ISTITUTI PROFESSIONALI

L’istruzione secondaria di secondo grado di tipo professionale è organizzata presso gli **istituti tecnici** e gli **istituti professionali**, attraverso corsi di studio che, in entrambi i casi, hanno la **durata complessiva di cinque anni**.

⁶¹ Tali insegnamenti sono facoltativi per gli studenti che, una volta scelto il corso, hanno l’obbligo di frequenza. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva.

⁶² Sul fenomeno della dispersione scolastica e dei provvedimenti attuati dalla Regione Veneto per contrastarla, si rinvia al rapporto *La lotta alla dispersione nelle scuole del Veneto, Rapporto finale sui 53 progetti innovativi realizzati in Veneto, Biennio 2014-2015*, a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/09/DispFinaleUSRVeneto2015.pdf>.

⁶³ Il Miur, nelle circolari annuali sull’adozione dei libri di testo, segnala “l’inderogabile esigenza di porre la massima attenzione al contenimento della spesa per le famiglie”. Con un proprio decreto, il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria, nel rispetto del quale i docenti devono operare le proprie scelte.

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

I percorsi tecnici e professionali sono, di norma, destinati a studenti di **età compresa fra 14 e 19 anni** e sono organizzati – solo a fini didattici – in un biennio e in un triennio, a sua volta articolato in un biennio e in un ultimo anno.

Così come per i licei, solitamente le classi sono formate da un minimo di studenti compreso tra 27 e 30. In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie appartenenti alla stessa area. Negli istituti tecnici del settore tecnologico, le ore di laboratorio previste dal piano di studi sono tenute da due insegnanti, uno teorico e uno tecnico-pratico, in compresenza.

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO

Il monte orario obbligatorio annuale e settimanale, calcolato su 33 settimane l'anno, è definito a livello centrale: tutti i percorsi, sia tecnici sia professionali, sono organizzati in base ad un monte orario minimo comune e ad uno specifico per l'indirizzo di studio, differenti a seconda dell'anno di corso⁶⁴. Il monte orario comune a tutti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti generali è di 660 ore l'anno (circa 20 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, diventando di 495 ore l'anno (circa 15 ore a settimana) nelle classi terza, quarta e quinta. Il monte orario per lo svolgimento di attività e insegnamenti specifici di ogni indirizzo è di 396 ore (circa 12 ore a settimana) nelle classi prima e seconda e si eleva a 561 ore l'anno (circa 17 ore a settimana) nelle classi terza, quarta e quinta. Il monte orario obbligatorio annuale complessivo è di 1056 ore, pari a circa 32 ore a settimana. Negli istituti tecnici per il settore tecnologico, nel monte orario annuale sono comprese anche le ore dedicate al laboratorio, che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici: 264 ore l'anno nelle classi prima e seconda, 561 ore l'anno nelle classi terza e quarta e 330 ore nella classe quinta⁶⁵.

⁶⁴ I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell'istruzione tecnica sono pubblicati negli Allegati B) e C) del DPR n. 88/2010. I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell'istruzione professionale sono invece pubblicati negli Allegati B) e C) del DPR n. 87/2010.

⁶⁵ Come per i licei, un'ora di lezione è considerata di 60 minuti; tuttavia, le scuole possono decidere di organizzare lezioni di durata inferiore, purché venga rispettato il monte orario settimanale obbligatorio per ogni materia.

CURRICOLO NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

I primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione sono obbligatori. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che ciascun studente deve necessariamente acquisire, organizzati facendo riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Anche per l'istruzione secondaria superiore di tipo professionale, l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" deve rientrare nel piano dell'offerta formativa di ogni istituto.

Gli **istituti tecnici** offrono percorsi di studio nei settori *economico* e *tecnologico*; a loro volta organizzati, rispettivamente, in 2 e 9 indirizzi, così come segue:

ISTITUTI TECNICI		
SETTORE	<i>Economico</i>	<i>Tecnologico</i>
INDIRIZZI	1) Amministrazione, finanza e marketing 2) Turismo	1) Meccanica, mecatronica, energia 2) Trasporti e logistica 3) Elettronica e elettrotecnica 4) Informatica e telecomunicazioni 5) Grafica e comunicazione 6) Chimica, materiali e biotecnologie 7) Sistema moda 8) Agraria, agroalimentare e agroindustria 9) Costruzioni, ambiente e territorio

Gli indirizzi sono poi ulteriormente articolati in 11 *opzioni*, per le quali sono definite specifiche *Linee guida*, che comprendono schede disciplinari. Nelle schede sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Gli **istituti professionali** offrono invece percorsi di studio nel settore dei *servizi* ed in quello dell'*industria e artigianato*, organizzati a loro volta in 4 e 2 indirizzi:

ISTITUTI PROFESSIONALI		
SETTORE	<i>Servizi</i>	<i>Industria e artigianato</i>
INDIRIZZI	1) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2) Servizi socio-sanitari 3) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 4) Servizi commerciali	1) Produzioni industriali e artigianali 2) Manutenzione e assistenza tecnica

Gli indirizzi si articolano poi in 10 *opzioni*, anch'essi definiti da *Linee guida* e relative schede disciplinari.

Gli istituti, nell'ambito del POF, possono offrire insegnamenti aggiuntivi che devono essere coerenti con il PECUP previsto per i percorsi tecnici e professionali. Tali insegnamenti sono facoltativi per gli studenti che, tuttavia, una volta scelto il corso hanno l'obbligo di frequenza. Le materie facoltative, che in ogni caso non possono eccedere il 20% dell'orario complessivo⁶⁶, concorrono alla valutazione generale.

VALUTAZIONE NEI LICEI, ISTITUTI TECNICI E ISTITUTI PROFESSIONALI

Nei licei, negli istituti tecnici ed in quelli professionali, la valutazione **periodica** – dopo ogni trimestre o quadrimestre – e quella **finale** – al termine di ciascun anno scolastico ed in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – sono affidate ai docenti e riguardano il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione (16 anni di età).

Gli apprendimenti degli studenti sono oggetto anche di una valutazione esterna effettuata dall'*Invalsi* nelle classi seconde e quinte.

La valutazione periodica e annuale, così come per i livelli di istruzione considerati in precedenza, viene effettuata con l'attribuzione di un **voto numerico espresso in decimi**. Una valutazione sufficiente corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10.

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti ritenuti meritevoli viene attribuito un apposito punteggio, denominato **credito scolastico**, dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica ed eventuali crediti formativi. La somma dei punteggi costituisce il credito

⁶⁶ Sia per gli istituti tecnici che per gli istituti professionali, è inoltre prevista la possibilità di articolare le aree di indirizzo in *opzioni*. Per gli istituti tecnici tale possibilità può essere sfruttata entro il limite del 30% dell'orario complessivo del secondo biennio ed il 20% dell'orario complessivo del quinto anno; per gli istituti professionali, invece, entro il limite del 35% dell'orario complessivo del secondo biennio ed il 40% di quello relativo al quinto anno. Per gli istituti professionali, infine, questi spazi di flessibilità possono essere utilizzati anche nel primo biennio, entro il limite del 25% dell'orario complessivo, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale.

scolastico finale, che non può essere superiore a 40 punti e che concorre a determinare il voto finale dell'esame di Stato⁶⁷.

Infine, agli studenti sono riconosciuti dei **crediti formativi** relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio, attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione)⁶⁸.

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico, gli insegnanti della classe, riuniti nel consiglio, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti⁶⁹: nell'occasione, lo studente riceve il documento di valutazione (pagella scolastica) che riporta, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina, compreso il comportamento. Per lo studente che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, uno studente deve frequentare almeno tre quarti del monte orario annuale.

AVANZAMENTO DEGLI STUDENTI NEI LICEI, ISTITUTI TECNICI E ISTITUTI PROFESSIONALI

Per essere ammessi all'anno successivo, oltre alla frequenza minima richiesta, è necessario avere ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, nonché nel comportamento.

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene allora svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente il quale, se ottiene la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se invece le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione.

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

⁶⁷ Per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, il Ministero ha fornito una tabella di conversione dei crediti in punti.

⁶⁸ Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico.

⁶⁹ I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

Lo studente può cambiare anche indirizzo di studi, ma in questo caso deve superare un esame integrativo sulle materie, o parte di esse, non comprese nel piano di studi del corso di provenienza.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Alla conclusione dei corsi di scuola secondaria di secondo grado – sia liceale, sia tecnica, sia professionale – lo studente sostiene un esame di Stato, finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi.

Per essere ammessi all'esame, sulla base della riforma che entra in vigore nell'a.s 2018/19, non è più necessario avere la sufficienza in tutte le materie, ma basta altresì una media complessiva pari al almeno 6/10, a cui contribuisce anche il voto della condotta⁷⁰. È inoltre necessario, durante il quinto anno, aver sostenuto un test *Invalsi* – che comprende un questionario di italiano e matematica, nonché una prova di inglese – il cui voto, comunque, non influisce sul giudizio finale dell'esame (il punteggio viene riportato esclusivamente nella documentazione allegata al diploma).

Il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente e formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, accompagnato dal credito scolastico attribuito all'alunno.

La commissione d'esame è a composizione mista, costituita da tre membri interni e tre esterni, a cui si aggiunge un presidente, anch'esso esterno⁷¹.

L'esame di Stato comprende **due prove scritte** ed **un colloquio orale**:

- la **prima** prova scritta è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato;
- la **seconda prova** ha per oggetto una o più delle materie caratterizzanti il corso di studio.

I testi relativi alle due prove scritte sono scelti dal Ministro e sono uniformi a livello nazionale.

⁷⁰ In ogni caso, un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta la non ammissione all'esame.

⁷¹ I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore; le materie di esame loro affidate sono indicate ogni anno con decreto del Miur.

Il **colloquio** si svolge su argomenti di interesse multi-disciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato un **voto finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio, con l'aggiunta dei punti per il credito scolastico acquisito dal candidato.

Per ciascuna prova scritta e per il colloquio orale può essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti, per un totale cumulativo pari quindi a 60. A questi si sommano i punti del credito scolastico (massimo 40). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

A coloro che superano l'esame finale vengono rilasciati un diploma di maturità – che sarà, a seconda dei casi, liceale, di istruzione tecnica o di istruzione professionale – e un certificato, attestanti l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché la votazione complessiva ottenuta.

4.4 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE (IeFP)

La materia dei percorsi di **istruzione e formazione professionale (IeFP)** rientra tra le competenze concorrenti delle Regioni ed è quindi regolamentata dalle legislazioni regionali nell'ambito della legge-quadro nazionale del 21 dicembre 1978, n. 845. Come già accennato, per quanto riguarda la Regione Veneto, la formazione professionale regionale è stata tra i principali oggetti della riforma del sistema educativo veneto, operata attraverso la citata legge regionale n. 8/2017⁷².

In generali, i percorsi di IeFP hanno durata di 3 o 4 anni e possono essere erogati :

- dalle **agenzie formative**, strutture di formazione professionale accreditate dalle Regioni sulla base di criteri condivisi con lo Stato⁷³, con prevalenza di docenti della formazione professionale;

⁷² L'art. 1, c. 3, lett. b) recita infatti che la Regione Veneto "disciplina i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)".

⁷³ Le agenzie formative appartengono per lo più all'ambito pubblico (agenzie regionali, provinciali e comunali) e a quello privato-sociale (in particolare di stampo religioso e sindacale). Per poter essere accreditate dalla Regione, le agenzie formative devono dimostrare, rispetto alle singole sedi operative, il possesso dei seguenti requisiti: appartenere a un organismo senza fini di lucro e che offra servizi educativi nel campo dell'istruzione e formazione dei giovani; avere un progetto educativo capace di far acquisire livelli di saperi e competenze istituzionalmente definiti; applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale al personale dipendente; reclutare docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; realizzare una rete di relazioni con il territorio e le famiglie; prevedere la collegialità nella progettazione e

- dagli **istituti statali di istruzione di secondo grado**, sulla base delle *Linee guida* emanate dalle Regioni per la realizzazione dei percorsi IeFP, utilizzando prevalentemente docenti scolastici e integrando il curriculum con moduli di formazione professionale.

Le *Linee guida* intendono inoltre favorire la verticalizzazione dei percorsi disciplinando la possibilità, per i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico ottenuto a seguito di percorsi quadriennali di IeFP, di accedere all'Università, all'Afam e agli ITS, previa frequenza di un apposito corso annuale, a carico delle Regioni, da realizzarsi in integrazione tra istituti di istruzione e agenzie formative accreditate del territorio. In merito alla verticalizzazione dei percorsi è intervenuta, per la Regione Veneto, anche la sopracitata legge regionale n. 8/2017, che all'art. 10 prevede un percorso di tre anni + uno (quattro in tutto), a cui si aggiunge un ulteriore corso annuale per coloro che vogliono accedere all'università e al settore AFAM, corso disposto di concerto proprio con le stesse università e AFAM⁷⁴.

ACCESSIBILITÀ GEOGRAFICA E REQUISITI DI AMMISSIONE

Le agenzie formative non sono distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale, rendendo quindi difficoltosa, talvolta, la scelta e la frequenza dei percorsi relativi alle diverse qualifiche.

Il requisito per l'accesso ai percorsi di IeFP è il completamento del primo ciclo di istruzione e, per l'iscrizione al primo anno, in genere un'**età inferiore ai 15 anni**. Per l'entrata dei giovani provenienti da altri percorsi nelle annualità successive (c.d. "passerelle"), l'età consentita è inferiore ai 18 anni.

LIVELLI DI ETÀ E GRUPPI DI ALUNNI

Le classi sono formate in genere da circa 20 allievi, anche se il limite può essere soggetto a variazioni per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate. In ogni caso, è opportuno – per la tenuta dei corsi e per questioni gestionali e amministrative – che il gruppo classe non sia inferiore ad un numero minimo di allievi, valutato in 12.

gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; e possedere, infine, aule e strutture adeguate.

⁷⁴ All'art.10, c. 1, lett. c) è previsto, infatti, un "*corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno [...], realizzato d'intesa con le Università, con l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'Università o all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*".

ORGANIZZAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO E DELL'ORARIO

Per i percorsi erogati dalle agenzie formative, il monte orario complessivo della triennalità va da un minimo di 2.900 ore ad un massimo di 3.600 ore; con una suddivisione dell'anno formativo in due quadrimestri o in tre trimestri, cadenzati da forme di valutazione sul rendimento degli allievi.

Allo stesso modo, è variabile anche la distribuzione oraria dedicata alle aree di competenza culturali e professionalizzanti, nonché allo stage e alle azioni integrative di personalizzazione, recupero e orientamento.

Nei percorsi a **titolarità delle agenzie formative**, si può rilevare una quota media del monte orario complessivo relativa all'area delle competenze culturali che va dal 35% al 45%; una quota del 45-50% dedicata invece all'area tecnico professionale e il restante allo stage e ad attività legate alla flessibilità curricolare (accoglienza, orientamento, recupero etc.).

L'offerta regionale di percorsi integrati a **titolarità scolastica** segue, di norma, l'articolazione ordinamentale degli istituti professionali, che riservano alle ore di integrazione una quota del 15-30% del monte orario annuale riguardante l'area tecnico-professionale.

Gli studenti frequentano i percorsi di leFP per cinque o sei giorni la settimana, per circa 5-6 ore al giorno, scandite – come a scuola – dalla pausa di metà mattinata. Le lezioni dovrebbero iniziare a settembre, come quelle scolastiche, e finire a giugno-luglio; tuttavia i tempi possono variare a livello territoriale, in base alla programmazione regionale e alla disponibilità di finanziamenti stanziati annualmente dalla Regione a valere delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui importi comunque sono molto limitati e venuti a diminuire nel tempo, del Programma operativo regionale FSE per l'occupazione e la competitività del Veneto 2014/20, o ancora su fondi del Bilancio regionale.

CURRICOLO E MATERIE

Per i percorsi triennali e quadriennali di leFP di competenza regionale, non esistono programmi di studio a carattere nazionale divisi per materie.

Per quanto riguarda la programmazione degli obiettivi formativi correlati all'aspetto professionale, occorre considerare gli standard tecnici previsti per le 22 figure professionali nei percorsi triennali e quelli inerenti i 21 profili dei percorsi quadriennali. Tali standard sono

organizzati attorno a processi di lavoro/attività e competenze richieste alla figura professionale; le competenze sono articolate in abilità e conoscenze.

Attualmente, le figure professionali previste per la qualifica conseguente ai **percorsi triennali**, sono:

- operatore dell'abbigliamento,
- operatore delle calzature,
- operatore delle produzioni chimiche,
- operatore edile,
- operatore elettrico,
- operatore elettronico,
- operatore grafico,
- operatore di impianti termoidraulici,
- operatore delle lavorazioni artistiche,
- operatore del legno,
- operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto,
- operatore alla riparazione dei veicoli a motore,
- operatore meccanico,
- operatore del benessere,
- operatore della ristorazione,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza,
- operatore amministrativo segretariale,
- operatore ai servizi di vendita,
- operatore dei sistemi e dei servizi logistici,
- operatore della trasformazione agroalimentare,
- operatore agricolo,
- operatore del mare e delle acque interne.

Come già detto, sono inoltre previsti **percorsi quadriennali** che rilasciano il diploma professionale di IeFP. In questo caso, le 21 figure professionali a conclusione del percorso sono:

- tecnico edile,
- tecnico elettrico,

- tecnico elettronico,
- tecnico grafico,
- tecnico delle lavorazioni artistiche,
- tecnico del legno,
- tecnico riparatore di veicoli a motore,
- tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati,
- tecnico per l'automazione industriale,
- tecnico dei trattamenti estetici,
- tecnico dei servizi di sala e bar,
- tecnico dei servizi di impresa,
- tecnico commerciale delle vendite,
- tecnico agricolo,
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero,
- tecnico dell'abbigliamento,
- tecnico dell'acconciatura,
- tecnico della cucina,
- tecnico di impianti termici,
- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza,
- tecnico della trasformazione agroalimentare.

Lo scopo dei percorsi di leFP è dunque quello di qualificare i giovani di della fascia di età 14-18 anni che manifestino il desiderio di inserirsi, dopo un percorso di durata più breve rispetto a quello della scuola, nel mondo del lavoro. Il percorso garantisce tuttavia, come sopra evidenziato, l'apprendimento di conoscenze e competenze relative sia agli ambiti culturali sia a quelli professionali e tecnici⁷⁵. Al fine di conferire unitarietà e coerenza didattica ai percorsi di leFP, è necessario garantire la rispondenza delle sopraindicate qualifiche con i livelli dell'*European Qualification Framework* (EQV), istituito con Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, di cui all'*Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro Europeo*

⁷⁵ L'elenco approvato dalla Regione Veneto con l'elenco delle figure per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivabili per l'a.s. 2018-2019 è consultabile sul *Portale Regione del Veneto*, http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?_spp_detailId=3137376

delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), sancito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012⁷⁶.

METODI DI INSEGNAMENTO E MATERIALI DIDATTICI

Dal punto di vista didattico, ampio spazio viene concesso alla c.d. *didattica orientativa*, al fine di evidenziare i collegamenti tra la formazione e il lavoro futuro, orientando correttamente le scelte dei giovani qualora non corrispondenti ai loro bisogni e al percorso inizialmente intrapreso.

Sono ampiamente promossi anche approcci e tecniche legati alla c.d. *didattica attiva*, insistendo soprattutto sull'utilizzo delle tecniche di simulazione (*role play* e studi di caso) e del metodo basato sulla risoluzione di problemi (*problem solving*), sempre allo scopo di far leva sull'esperienza degli allievi e di individualizzarne l'apprendimento.

Per questo motivo, le istituzioni formative – oltre ad utilizzare le classiche metodologie didattiche attive – tendono ad aprirsi sempre più frequentemente al territorio, partecipando ad iniziative extraformative, con visite di studio, concorsi e gemellaggi. Tali metodologie sono finalizzate a facilitare l'apprendimento e a rispondere alla necessità degli allievi di apprendere, attraverso la pratica, anche contenuti e discipline teoriche. Lo **stage**, in questo senso, è uno strumento molto importante per gli studenti proprio grazie alla sua capacità di rendere attuali e concrete le conoscenze e le competenze apprese in aula, risultando imprescindibile dal punto di vista applicativo, orientativo e professionalizzante, soprattutto per la sua valenza didattica.

Esistono libri di testo specifici per la formazione professionale, curati da case editrici che pubblicano anche i testi scolastici. I formatori sono liberi di predisporre dispense o di indicare i libri di testo che ritengono più opportuni.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

A prescindere dalla struttura formativa titolare del percorso (agenzia formativa o scuola), la valutazione **periodica** degli apprendimenti viene realizzata attraverso una varietà di strumenti di valutazione, che vanno dalle più tradizionali interrogazioni e compiti in classe fino a prove pratiche (come la produzione di elaborati tecnici).

⁷⁶ Per il testo dell'Accordo, si rinvia al Portale RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti, <http://www.ridap.eu/?p=58>

Rispetto alla **valutazione finale**, ovvero l'esame di qualifica, le modalità di svolgimento – pur essendo abbastanza variegata a livello regionale – prevedono una serie di elementi comuni.

Per quanto riguarda i requisiti formali di ammissione degli allievi all'esame di qualifica, è di norma richiesta la frequenza del 70% del monte orario dell'ultimo anno e del 50% dello stage.

Le **prove di esame** sono generalmente di tre tipologie:

- **prova teorica o scritta**,
- **prova pratica**, che avviene in laboratorio o con le macchine o simulando la risoluzione di un problema attraverso uno studio di caso,
- **prova orale** o colloquio.

Al giudizio complessivo di idoneità che porta all'acquisizione dell'attestato di qualifica contribuiscono, oltre all'esito delle prove di esame sopra descritte, anche il profitto medio conseguito nell'ultima annualità e, in alcuni casi, la valutazione dello stage da parte dell'azienda.

In merito ai criteri di misura utilizzati nella votazione finale, il più utilizzato è la scala dei centesimi; tuttavia la valutazione può essere espressa anche in decimi, trentesimi o sessantesimi.

Gli allievi valutano una o più volte l'anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l'organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all'interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità.

AVANZAMENTO DEGLI STUDENTI E CERTIFICAZIONI

Relativamente alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l'acquisizione della qualifica alla fine del terzo anno dei percorsi rende possibile l'iscrizione al quarto anno di specializzazione – erogato soltanto da alcuni enti formativi di alcune Regioni – e permette, solo per alcune figure professionali, l'iscrizione al terzo o quarto anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali) con qualifica corrispondente.

Inoltre, con la qualifica professionale è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma, nonché essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni).

Come già sottolineato, inoltre, i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico conseguente ai percorsi quadriennali di leFP, possono accedere all'Università, all'Afam e agli ITS, previa frequenza di un apposito corso annuale, a carico delle Regioni, da realizzarsi in integrazione tra istituti di istruzione e agenzie formative accreditate del territorio.

Per quanto riguarda la certificazione finale, i percorsi rilasciano l'attestato di **qualifica professionale (Operatore)**, nel caso siano triennali; rilasciano invece il **diploma professionale di Tecnico** se la durata è di quattro anni.

La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO L'APPRENDISTATO IN DIRITTO/DOVERE

La formazione attraverso un contratto di **apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione** è realizzabile per conseguire una qualifica professionale triennale, così come per assolvere l'obbligo di istruzione od ottenere un diploma professionale: ciò significa che il giovane può completare la formazione sul posto di lavoro, in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale⁷⁷.

L'apprendistato in diritto/dovere si rivolge, in particolare, a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni, prevalentemente nella fascia d'età tra i 15 e i 18 anni. Questa forma di apprendistato ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.

In materia, la Regione Veneto ha sottoscritto – il 23 aprile 2012 – un accordo con le parti sociali in cui ha definito i profili formativi ed il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda⁷⁸.

⁷⁷ Così viene infatti stabilito dalla legge n. 53/2003, c.d. "legge Moratti" di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione, che all'art. 2, c. 1, lett. g) sancisce che "*dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato*".

⁷⁸ Tale accordo con le parti sociali è stato sottoscritto anche in conseguenza dell'*Accordo in Conferenza Stato-Regioni* del 15 marzo 2012, stipulato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 167/11 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

In base all'accordo regionale, sono destinatari delle attività di formazione tutti i soggetti di età compresa tra i 15-25 anni. La durata della formazione è stabilita in 440 ore annue ed il monte ore da raggiungere all'interno e all'esterno dell'azienda si differenzia a seconda dell'età: per gli apprendisti al di sotto di 18 anni sono previste 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna; l'inverso invece per i maggiorenni. La durata del contratto è di tre anni (più un eventuale anno aggiuntivo per il diploma) e riguarda tutti i settori privati. E' previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai percorsi per gli apprendisti maggiorenni che abbiano già delle esperienze lavorative o formative.

La Regione Veneto, in questi progetti, sostiene sia la formazione esterna all'impresa, sia le azioni di supporto per accompagnare l'apprendista nell'acquisizione delle competenze tecniche e professionali. Per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale sono previste prove di verifica intermedie e un esame finale⁷⁹.

5| ISTRUZIONE TERZIARIA

Il sistema dell'istruzione terziaria o superiore in Italia è organizzato come segue:

- istruzione offerta dalle **università**;
- istruzione offerta nell'ambito dell'**Alta formazione artistica e musicale (Afam)**;
- istruzione e formazione tecnica superiore offerta dagli **Istituti tecnici superiori (ITS)**;

5.1 UNIVERSITÀ E AFAM

PIANI DI STUDIO

L'istruzione superiore, universitaria e offerta dal settore Afam, è caratterizzata da un'**ampia autonomia e libertà**; che coinvolge, oltre i programmi di insegnamento, anche l'istituzione e l'organizzazione stessa dei corsi.

I criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e del settore Afam, nonché la tipologia dei titoli di studio rilasciati, sono stabiliti a livello centrale. Ogni università e

⁷⁹ Per approfondimenti, si veda anche la pagina "Apprendistato" sul *Portale Regione del Veneto*, <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/apprendistato>

istituzione Afam definisce, nel proprio regolamento⁸⁰, le regole generali comuni a tutti i corsi, nonché i regolamenti didattici e i piani di studio.

Ogni corso può essere articolato al suo interno in più indirizzi od orientamenti, con le relative specificità di piano. Inoltre, le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio o di produzione artistica.

Gli **ordinamenti didattici** dei corsi di studio – approvati in base alle procedure previste negli statuti delle università e delle istituzioni Afam – sono l'insieme delle norme che disciplinano l'elenco degli insegnamenti e gli obiettivi formativi specifici con i relativi crediti; i piani di studio offerti agli studenti e le regole per la presentazione dei piani individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Il **piano di studio** del corso è l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

Per il conseguimento della laurea è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell'Unione europea. La lingua di insegnamento è l'italiano. Tuttavia, molti istituti offrono sia attività formative (seminari, conferenze, etc.) sia corsi di studio o singole materie in una lingua straniera, principalmente l'inglese.

METODI DI INSEGNAMENTO

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di ateneo e delle istituzioni Afam, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici. Possono essere date indicazioni metodologiche che, tuttavia, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante.

L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, così come il lavoro di gruppo e l'interdisciplinarietà.

AVANZAMENTO DEGLI STUDENTI

⁸⁰ In base alla loro autonomia, le università e le istituzioni Afam emanano i propri regolamenti attraverso un decreto del rettore (o direttore per il settore Afam), approvato dal Miur.

Sia il settore universitario sia quello Afam hanno adottato un sistema di crediti per il riconoscimento del carico di lavoro: agli studenti universitari vengono attribuiti i **crediti formativi universitari (Cfu)**, mentre gli istituti Afam assegnano i **crediti formativi accademici (Cfa)**.

Le caratteristiche dei Cfu e dei Cfa sono le seguenti:

- i crediti formativi universitari/accademici rappresentano la quantità di lavoro nell'apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente nelle attività formative previste. Ad un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro;
- la quantità media di lavoro nell'apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che lo accoglie;
- i regolamenti didattici possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti, nonché il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, anche competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Gli studenti devono ottenere i crediti richiesti dal loro piano di studi per ogni anno accademico, superando gli esami previsti nel piano stesso. Gli studenti che non passano gli esami previsti non possono frequentare i corsi del piano di studi dell'anno successivo. Per poter terminare gli studi, gli studenti devono aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi, altrimenti devono farlo entro i termini stabiliti dai regolamenti dei singoli istituti.

Chi ha ottenuto un titolo del primo ciclo presso un'università o un istituto Afam, può accedere ai programmi del secondo ciclo.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Nel sistema universitario italiano, i titoli di studio aventi valore legale sono rilasciati dalle Istituzioni autorizzate e accreditate dal Miur. Il sistema italiano è composto complessivamente da **97 Istituzioni universitarie**, di cui ⁸¹:

- **67 Università Statali**,
- **19 Università non Statali** legalmente riconosciute,
- **11 Università non Statali telematiche** legalmente riconosciute.

Esistono inoltre altre due tipologie di istituzioni che rilasciano titoli equipollenti a quelli universitari:

- le **Scuole superiori per mediatori linguistici (Ssmi)**, che offrono corsi triennali e rilasciano titoli equivalenti alla laurea in scienze della mediazione linguistica (titolo del primo ciclo) rilasciata dalle università;
- gli **Istituti di specializzazione in psicoterapia** che rilasciano diplomi di specializzazione in psicoterapia equivalenti ai diplomi di specializzazione in psicologia e campi disciplinari affini (qualifiche del terzo ciclo), rilasciati dalle università.

REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti generali per l'accesso ai corsi universitari, così come ai corsi di studio per i quali l'accesso è limitato, sono stabiliti dalla legge. Attualmente, l'accesso è limitato per tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, di architettura, nonché per i corsi di laurea magistrale il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio⁸².

Per l'accesso ai corsi, occorre il possesso della laurea (titolo del primo ciclo), oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per accedere ad un corso di

⁸¹ I dati sono ricavati dal portale web del Miur, <http://www.miur.gov.it/istituzioni-universitarie-accreditate>
Per approfondimenti relativi all'Università nella Regione Veneto, con particolare riferimento alle borse di studio e alle altre tipologie di intervento a sostegno dell'istruzione universitaria, si rinvia al *Portale Regione del Veneto*,

<http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/universita-aiuti-a-studenti>

⁸² La selezione in ingresso per i corsi di medicina e chirurgia viene effettuata in lingua inglese (e non in lingua italiana, come negli altri casi) laddove, per l'intero corso di studio, l'inglese sia proposto come lingua di insegnamento.

laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo⁸³.

Le università, nei propri regolamenti, tra gli specifici criteri di ammissione possono richiedere anche il possesso di determinati requisiti curriculari, nonché la verifica della preparazione personale del singolo studente⁸⁴.

PROGRAMMI DEL PRIMO CICLO E DEL SECONDO CICLO

In base al *Quadro nazionale dei titoli per l'istruzione superiore*, i programmi universitari triennali di primo ciclo – che corrispondono a 180 Cfu – portano al conseguimento di una **laurea (L)**; mentre, i programmi universitari del secondo ciclo, sia biennali sia a ciclo unico, portano invece al conseguimento di una **laurea magistrale (LM)**.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio all'interno del loro regolamento didattico di ateneo, determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso, il quadro generale delle attività da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

I corsi sono organizzati nelle seguenti aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale, umanistica.

A ogni area appartengono i corsi e le "classi". Una classe raggruppa più corsi di laurea con gli stessi obiettivi formativi qualificanti, individuati a livello nazionale per ogni classe di laurea o laurea magistrale⁸⁵.

Gli studi in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, giurisprudenza, scienze della formazione primaria e – solo per alcuni corsi – ingegneria edile-architettura, non sono offerti sotto forma di corsi triennali, in quanto sono articolati in un unico ciclo (da cinque a

⁸³ Gli alunni delle classi conclusive delle scuole secondarie di secondo grado devono presentare un modulo di pre-iscrizione all'università; in modo da consentire, da un lato, agli atenei di programmare e di migliorare la propria offerta organizzativa e di permettere, dall'altro lato, agli studenti di conoscere l'offerta formativa delle varie strutture.

⁸⁴ A tal fine, i regolamenti di ateneo devono definire sia le conoscenze richieste per l'accesso, sia le modalità di verifica. La verifica non positiva non preclude l'iscrizione: i regolamenti didattici delle università dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti sono tenuti a soddisfare nel primo anno di corso.

⁸⁵ Le classi, con i relativi obiettivi formativi ed il numero minimo di crediti richiesti, sono state definite a livello nazionale per tutte le università. Le liste complete delle classi di laurea e di laurea magistrale sono disponibili su una banca dati nazionale costantemente aggiornata e accessibile dal sito del Miur, <http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/offerta-formativa/classi-di-laurea.html>
<http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/offerta-formativa/classi-di-laurea-magistrale.html>

sei anni, corrispondenti a 300-360 crediti) e portano direttamente all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo (laurea magistrale a ciclo unico), senza l'ottenimento di un titolo di primo ciclo intermedio.

ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI DEL SECONDO CICLO

Oltre ai programmi descritti, le università possono offrire anche corsi che portano alla qualifica di **master universitario di primo livello**. In questo caso, i corsi hanno una durata minima di un anno (60 Cfu).

I corsi di master universitario di primo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea.

Per accedere ai corsi di master universitario di primo livello è richiesta una laurea: le singole università possono subordinare l'ammissione ad un esame di ingresso oppure al possesso di requisiti specifici.

Il titolo di master universitario di primo livello non consente l'accesso a corsi di dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma delle singole università.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Sia all'interno sia all'esterno delle università risultano attivate molteplici iniziative volte a facilitare gli sbocchi occupazionali. A tal fine, le università promuovono la costituzione di consorzi e convenzioni con imprese, che prevedono borse di studio, stage e tirocini. L'orientamento al lavoro è stato inoltre incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo.

Il superamento di un esame di Stato – e la conseguente iscrizione in un apposito albo professionale – è un requisito necessario per lo svolgimento della maggior parte delle libere professioni⁸⁶.

Lo stage o tirocinio può essere effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla legge per l'accesso alle professioni regolamentate.

⁸⁶ Gli albi professionali gestiti dagli Ordini e dai Collegi sono divisi in due sezioni, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita nella formazione universitaria: alla sezione A) si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica/magistrale (LS/LM); alla sezione B), invece, si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (L).

Il tirocinio o stage può essere previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso; può rientrare tra gli obiettivi di programmi internazionali; o, ancora, può essere effettuato in forma libera, sulla base di un'offerta aziendale agli studenti e ai docenti.

Anche molte associazioni fra laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende, nonché di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro.

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)

Le istituzioni che rientrano nell'**Alta formazione artistica e musicale (Afam)** sono:

- **Accademie di belle arti:** istituti superiori di istruzione artistica, che hanno il fine principale di preparare all'esercizio dell'arte. Vi si svolgono corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. Esistono 20 accademie di belle arti statali e 26 accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- **Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia):** sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). Ne esistono 4: a Faenza con indirizzo disegno della ceramica, a Roma e a Firenze con indirizzo disegno industriale, a Urbino con indirizzo progettazione grafica;
- **Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico:** ha sede a Roma e offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 25 anni di età.
- **Conservatori di musica:** istituti superiori di istruzione artistica che hanno per fine l'istruzione musicale. Esistono 54 conservatori di musica e 21 istituti musicali pareggiati.
- **Accademia nazionale di danza:** istituto superiore di istruzione artistica, che ha il fine di formare danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza. Ha sede a Roma.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Si accede ai corsi Afam con un diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo⁸⁷.

I regolamenti didattici richiedono inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

Inoltre, i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono, ai corsi di diploma accademico di primo livello, studenti con spiccate capacità e attitudini, anche se privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico finale.

PROGRAMMI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO

In base al *Quadro nazionale dei titoli*, i programmi triennali nel settore Afam – che corrispondono a 180 Cfa – portano al conseguimento di un **diploma accademico di primo livello**; mentre i programmi del secondo ciclo – corrispondenti a 120 Cfa – portano al conseguimento di un **diploma accademico di secondo livello**.

Le istituzioni dell'Afam offrono una specializzazione altamente qualificata nel campo delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia e, più recentemente, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia; nel campo della danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia; nel campo della musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e la musica elettronica; nel campo del design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.

Per accedere ai corsi del secondo ciclo è richiesto un titolo del primo ciclo ottenuto nell'ambito del sistema Afam (diploma accademico di primo livello) o nell'istruzione universitaria (laurea); è possibile anche accedervi con altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

⁸⁷ Ai fini dell'iscrizione, sia a corsi universitari che a corsi Afam, il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero è deciso dall'istituzione stessa, nel rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in vigore.

ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI DEL SECONDO CICLO

Oltre ai programmi descritti, le istituzioni Afam possono offrire anche corsi che portano alle seguenti qualifiche:

- **diploma accademico di specializzazione**, di durata minima pari a due anni (120 Cfa), con l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici;
- **diploma di perfezionamento o Master**, con durata minima pari ad un anno (60 Cfa), per permettere un approfondimento in determinati settori di studio e rispondere ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale, nonché di educazione permanente.

Ad entrambe le tipologie di corso si accede tramite diploma accademico di primo livello. Il titolo di diploma di perfezionamento o master non consente l'accesso né a corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola istituzione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Le procedure per facilitare l'accesso al mercato del lavoro variano per ciascuna istituzione nel settore Afam e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI NELLE UNIVERSITÀ E NEL SETTORE AFAM

Per quanto riguarda l'istruzione universitaria e nel settore Afam, le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di ateneo e degli istituti Afam. Tuttavia, la normativa vigente a livello nazionale richiede che la votazione sia espressa in **trentesimi per ogni esame** (in una scala da 0 a 30, con 18 come voto minimo) e in **centodecimi per la prova finale** (scala da 0 a 110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

Per conseguire un titolo presso un'università o un istituto Afam, al termine sia del primo ciclo sia del secondo, lo studente deve sostenere una prova finale individuale davanti ad una

commissione d'esame. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi e aver acquisito il complesso di crediti corrispondenti al ciclo: 180 crediti nei programmi del primo ciclo; 120 crediti in quelli del secondo; 300 o 360 crediti nel caso di lauree magistrali a ciclo unico di 5 o 6 anni.

Gli studenti che hanno completato il **programma triennale**, hanno acquisito i corrispondenti 180 Cfu/Cfa e hanno superato con successo l'esame finale, ottengono una **laurea (L)** o un **diploma accademico di primo livello** rilasciati, rispettivamente da un'università o da una istituzione Afam⁸⁸.

Allo stesso modo, gli studenti universitari che hanno completato un **programma del secondo ciclo**, acquisito i corrispondenti 120 crediti (o 300-360 nel caso di programmi a ciclo unico) e sostenuto con successo l'esame finale, ottengono una **laurea magistrale (LM)**; sulla base delle stesse condizioni, agli studenti del settore Afam viene rilasciato un **diploma accademico di secondo livello**.

I titoli rilasciati hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle professioni regolamentate. Essi danno accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione, il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

PROGRAMMI DEL TERZO CICLO NELLE UNIVERSITÀ E NEL SETTORE AFAM

I programmi del **terzo ciclo** sono organizzati sia presso le università sia presso le istituzioni Afam e portano all'ottenimento, rispettivamente, del **dottorato** e del **diploma accademico di formazione alla ricerca**. I corsi hanno il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca altamente qualificata.

ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI DI DOTTORATO

I corsi di **dottorato di ricerca** sono istituiti – previo accreditamento da parte del Miur⁸⁹ – dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.

⁸⁸ Il rettore dell'università e il direttore dell'istituzione Afam, in quanto legali rappresentanti dei rispettivi istituti, sono le autorità responsabili del rilascio dei titoli di studio.

⁸⁹ Il Miur stabilisce le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché i criteri ed i parametri per l'istituzione dei corsi di dottorato. L'accreditamento del Miur avviene su conforme parere dell'*Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur)*.

I soggetti accreditati dal Miur disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio.

I corsi possono essere istituiti anche da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione: in quest'ultimo caso, il titolo accademico è comunque rilasciato dalle istituzioni universitarie.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Al dottorato di ricerca si è ammessi per concorso, a cui possono accedere coloro che siano in possesso della laurea magistrale oppure di un titolo estero, riconosciuto come idoneo dalle competenti autorità accademiche.

Nell'ambito dell'Afam, ai programmi per il conseguimento del diploma accademico di formazione alla ricerca si accede con un titolo del secondo ciclo ottenuto presso una università (laurea magistrale) o istituzione Afam (diploma accademico di secondo livello), nonché con altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

STATUS DELLO STUDENTE/CANDIDATO AL DOTTORATO

Lo status dello studente/candidato è quello di studente universitario. Quando è prevista l'assegnazione di una borsa, in questa sono comprese anche le spese previdenziali.

SUPERVISIONE

Ogni università stabilisce proprie regole per la valutazione e la supervisione degli studenti dottorali, oltre alle prove di verifica dell'attività svolta. Ciascun corso di dottorato ha un proprio collegio di docenti e un coordinatore; gli studenti possono essere seguiti da un *tutor*, secondo regole e modalità stabilite dall'ateneo.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Per gli studi di terzo ciclo, sia presso le università che gli istituti Afam, le tematiche relative all'orientamento e alla transizione alla vita professionale sono da ricondursi all'interno delle attività didattiche e delle metodologie dei singoli corsi di studio, rientrando quindi sotto la responsabilità della struttura didattica che gestisce i rispettivi corsi.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI

La valutazione si basa su una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione che esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica. Una volta ammessa a discussione pubblica, la tesi viene presentata ad una commissione, la cui composizione è definita nei regolamenti d'ateneo.

Nelle università, a conclusione del corso di dottorato di ricerca, è conferito il titolo accademico di **dottore di ricerca (Dott. Ric.)** o **PhD**. Gli istituti Afam rilasciano invece un **diploma accademico di formazione alla ricerca**.

ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI NELLE UNIVERSITÀ

Oltre ai corsi di dottorato, le università possono offrire anche corsi che portano alle seguenti qualifiche:

- **master universitario di secondo livello**, con corsi di durata minima pari ad un anno (60 Cfu),
- **diploma di specializzazione**, con corsi di durata variabile, da 2 a 6 anni (da 120 a 360 Cfu).

I corsi di **master universitario di secondo livello** sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea magistrale, che costituisce titolo per accedervi; le singole università possono poi subordinare l'ammissione ad un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici⁹⁰.

I corsi per l'ottenimento del **diploma di specializzazione** hanno invece l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali: sono attivati prevalentemente nelle discipline clinico-chirurgiche, nonché per preparare a livello specialistico l'esercizio delle professioni legali (avvocati, magistrati, notai). Per l'accesso è

⁹⁰ Ugualmente al master universitario di primo livello, anche quello di secondo livello non consente l'accesso a corsi di dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università.

necessario il possesso di una laurea magistrale nonché di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Le università italiane possono inoltre istituire corsi che rientrano nella categoria della formazione permanente o continua, detta anche **formazione per l'intero arco della vita (Lifelong learning - LLL)**. Tali corsi di studio – volti all'approfondimento scientifico in alcuni campi disciplinari o all'aggiornamento professionale – generalmente hanno una durata di alcuni mesi, con un impegno richiesto corrispondente ad un numero limitato di crediti (inferiore a 60). I titoli di accesso sono di norma la laurea o la laurea magistrale, ma l'ammissione può essere subordinata al possesso di ulteriori requisiti specifici. La struttura di ciascun corso è decisa autonomamente dalle singole università. Al termine dei corsi, le istituzioni rilasciano un'attestazione di frequenza o un diploma con denominazioni che possono differire da un'università all'altra⁹¹.

5.2 PROGRAMMI OFFERTI DAGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Gli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)** si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori degli Its sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione alla legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'offerta è distribuita su tutto il territorio nazionale. I percorsi realizzati dagli Its offrono una formazione nelle seguenti sei aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile;

⁹¹ Le denominazioni più diffuse sono "attestato di frequenza", "attestato/diploma di perfezionamento" e "attestato/diploma di aggiornamento".

nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo; tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai corsi promossi dagli Its accedono giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi non sono organizzati in base a gruppi di età. Le fondazioni Its svolgono una verifica in ingresso delle competenze basilari di tipo tecnico e tecnologico, nonché di quelle relative alla lingua inglese, necessarie per una proficua partecipazione alle attività formative⁹².

CURRICOLO

I percorsi realizzati dagli Its hanno la durata complessiva di 4 semestri, per un totale di 1800/2000 ore; in relazione a particolari figure possono avere una durata superiore, fino ad un massimo di 6 semestri.

I piani di studio dei percorsi degli Its si suddividono in: **competenze generali di base**, comuni a tutte le aree tecnologiche, che sono competenze linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali; **competenze tecnico-professionali**, comuni a tutte le figure di ciascuna area tecnologica; e **competenze tecnico-professionali**, correlate alle singole figure professionali.

METODI DI INSEGNAMENTO

Dalla libertà di insegnamento sancito come principio generale dalla Costituzione italiana (art. 33) discende la libertà di scelta metodologica degli insegnanti. Nello specifico, l’apprendimento del tecnico superiore si svolge prevalentemente in laboratorio e in attività di tirocinio. Per padroneggiare le tecnologie più avanzate occorre seguire metodologie formative in grado di valorizzare le competenze del “saper fare” utilizzando i laboratori dei centri di ricerca, delle università e delle aziende; realizzare una forte integrazione fra competenze comuni e tecnico-professionali nell’analisi dei problemi, nella progettazione, nella realizzazione, nella gestione e

⁹² Le singole fondazioni Its predispongono le prove di accertamento delle suddette competenze e ne definiscono i criteri, assegnando inoltre uno specifico punteggio alla votazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

nel controllo di impianti/servizi dell'area tecnologica di riferimento; prevedere l'insegnamento di alcune attività in lingua inglese.

AVANZAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI

I percorsi Its hanno, in media, una **durata di 4 semestri** (1800/2000 ore); prevedono lezioni teoriche, attività laboratoriali e tirocini in azienda (anche all'estero) che devono coprire almeno il 30% del monte orario complessivo.

Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'Its, i corsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

I percorsi degli Its sono finalizzati al conseguimento di un **diploma di tecnico superiore**; il quale costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi e all'università – con il riconoscimento di crediti formativi universitari – oltre che consentire l'accesso al mondo del lavoro.

SBOCCHI PROFESSIONALI

L'offerta formativa ed i programmi di attività realizzati dagli Its danno accesso a professioni che afferiscono alle già menzionate aree tecnologiche oggetto dei percorsi di studio: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo; tecnologie della informazione e della comunicazione.

6 | INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

Per favorire l'inserimento e l'integrazione culturale degli studenti stranieri – la cui presenza crescente nelle scuole è strettamente connessa alla spiccata connotazione multi-culturale della società contemporanea – nell'offerta formativa dei singoli istituti sono di norma previsti specifici interventi volti a contrastare il rischio di una loro emarginazione sociale.

Nella Regione Veneto, diversi istituti scolastici – in particolare del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado), ma non soltanto – prevedono nei loro *Piani Triennali dell'Offerta Formativa* (PTOF) precise iniziative finalizzate al miglior inserimento degli studenti stranieri, talvolta enunciate in un c.d. "*Protocollo di Accoglienza*"⁹³. In questo senso, alcuni tra gli interventi più ricorrenti sono:

- la creazione di un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nello studente non autoctono (o neo-autoctono), la percezione di sé come minoranza;
- facilitare la comprensione e l'apprendimento della lingua italiana da parte dello studente straniero, anche tramite l'intervento di mediatori linguistico-culturali e la predisposizione di laboratori linguistici;
- semplificare l'informazione e la comunicazione tra la scuola e la famiglia straniera (fornendo, ad esempio, modulistica bilingue già al momento dell'iscrizione) e prevedendo anche progetti di formazione per i genitori degli studenti non autoctoni (o neoautoctoni), con l'obiettivo di aiutare i figli nell'esecuzione dei compiti a casa.
- rivedere la programmazione di classe in termini interculturali, inserendo nei piani formativi puntuali approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di provenienza degli studenti stranieri, al fine di evidenziare e valorizzare le radici culturali;
- individuare i bisogni specifici di apprendimento dello studente straniero, elaborando ed applicando modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo obiettivi minimi ed adattando ad essi la programmazione, le verifiche e la valutazione.

⁹³ Tra i *Protocolli di Accoglienza* più completi e dettagliati, in ambito veneto, è possibile segnalare quello elaborato dalla *Rete Interculturale delle Scuole della Riviera del Brenta*: http://musatti.provincia.venezia.it/files/PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-STRANIERI_RETE-ISTITUTI-RIVIERA-DEL-BRENTA_2014-2015.pdf

In merito all'ultimo punto, la personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso una molteplicità di interventi, tra i quali:

- la definizione e la declinazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla specifica situazione del singolo studente, con particolare attenzione all'integrazione delle competenze già sviluppate nella lingua madre;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dello studente e con la gestione efficace di classi eterogenee;
- la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo studente straniero e la contestuale sostituzione di tali discipline con altre più utili alla promozione del suo percorso didattico e comunque alla sua portata;
- la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della lingua madre o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, compatibilmente con l'indirizzo di studio e la disponibilità di risorse professionali;

L'iscrizione a scuola per gli studenti stranieri è regolata dal D.P.R. n. 394/1999 e dalle *Linee Guida* della Circ. Min. n. 24 dell'01/03/2006 e Circ. Min. n. 74 del 21/12/2006, in base a cui l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

È di norma preferito l'inserimento dello studente straniero in una classe di coetanei, sia nel caso di alunni che si iscrivano durante i mesi estivi sia nell'eventualità che l'iscrizione avvenga ad anno scolastico iniziato. Ciò è motivato anche dal fatto che l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per lo studente, se disposto solamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana. Anche ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere che l'inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei, con i quali l'alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e alla pari. Questa considerazione generale, tuttavia, deve essere valutata in rapporto alle singole situazioni specifiche: in attuazione dell'art. 45, c. 2, del sopramenzionato D.P.R. 394/99, il collegio dei docenti può infatti deliberare l'iscrizione dello studente straniero ad una classe diversa rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

In genere, gli alunni provenienti da un paese della comunità europea sono sempre inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica. Gli alunni provenienti da paesi extra europei, solo in casi eccezionali ed in mancanza di una documentazione specifica che ne attesti il percorso scolastico precedente, potranno essere inseriti, al massimo, in una classe inferiore alla loro età anagrafica.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, la loro collocazione nell'istituto scolastico avviene generalmente in modo da evitare la costituzione di classi in cui risulti predominante il loro inserimento. Sarà inoltre tenuto conto anche della contestuale presenza nella classe di alunni diversamente abili o di casi particolarmente problematici.

Nell'organizzazione dell'attività didattica anche la *classe* può essere utilizzata come valida risorsa, in particolare programmando attività laboratoriale e di apprendimento in piccoli gruppi (*cooperative learning*) e predisponendo modalità di lavoro in coppia, di *tutoring* e di aiuto tra pari.

Inoltre, uno strumento molto utilizzato è la lezione di tipo frontale che adotti contemporaneamente più linguaggi comunicativi, valorizzando anche quelli "non verbali" (legati, ad esempio, all'uso di immagini e di simboli).

Si rivela molto utile, poi, fornire allo studente straniero spiegazioni individualizzate, guidandolo alla comprensione dei testi anche attraverso semplici domande strutturate; sarà necessario rispettare i suoi ritmi nell'assimilazione dei contenuti disciplinari e concedergli tempi più lunghi nell'esecuzione di alcuni compiti, verificando al contempo l'avvenuta comprensione delle indicazioni fornite per il loro svolgimento.

I docenti delle classi coinvolte in esperienze di integrazione di alunni stranieri possono incontrarsi periodicamente allo scopo di predisporre interventi didattici comuni e creare apposite dotazioni di sussidi e materiali.

Inoltre, gli istituti tendono spesso ad avvalersi anche di apporti esterni alla scuola, in particolare stabilendo reti informative con altri istituti del territorio, nonché con i locali uffici dei servizi sociali.

7 | ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L'istruzione e formazione degli adulti ha come destinatari, da un lato, coloro che, dal punto di vista anagrafico, fanno parte della popolazione scolastica a rischio di dispersione e che devono quindi essere inseriti in percorsi di reintroduzione/affiancamento al percorso scolastico ordinario; mentre, dall'altro, è rivolto a coloro che, pur avendo assolto l'obbligo di istruzione, sono usciti dai percorsi scolastici ordinari e intendono tuttavia rientrarvi.

La materia è stata riformata attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263, *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali*. A partire dall'a.s. 2013/2014, sono stati attivati progetti assistiti a livello nazionale che coinvolgono 9 Regioni e che sono finalizzati alla sperimentazione del nuovo assetto organizzativo.

A riguardo, La Regione Veneto è intervenuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 29 giugno 2016, la quale ha approvato il bando per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di una qualifica professionale⁹⁴. Tali percorsi sono rivolti a persone adulte prive di un titolo; oppure in possesso di una qualifica o di un diploma la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro. In tutto il territorio regionale sono stati quindi finanziati numerosi progetti formativi della durata di 1

⁹⁴ Per approfondimenti, si veda anche la pagina "Formazione a qualifica per adulti" sul *Portale Regione del Veneto*, <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-1048-2016-qualifica-adulti>

anno, per un totale di 800 ore, con possibilità di svolgere un periodo di tirocinio di massimo 120 ore⁹⁵.

I percorsi di istruzione per adulti si realizzano oggi presso i nuovi **Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)**, che negli ultimi anni sono andati a inglobare e sostituire i precedenti Centri territoriali permanenti (CTP) e i c.d. corsi serali. Nella Regione Veneto, i CPIA sono attivati in ciascuna Provincia: costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio e organizzata con la medesima autonomia attribuita alle scuole. Sono dotati di un proprio organico ed hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali e con il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per *livelli di apprendimento* e finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio.

I percorsi di istruzione degli adulti presso i CPIA sono organizzati in:

- **percorsi di primo livello**, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- **percorsi di secondo livello**, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- **percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana**, destinati agli adulti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)*, approvato dal Consiglio d'Europa.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono iscriversi ai corsi del primo ciclo di istruzione gli adulti e i giovani adulti che abbiano compiuto **16 anni** e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo. In casi straordinari, l'età può scendere a 15 anni in presenza di studenti ad alto rischio di dispersione e abbandono scolastico.

⁹⁵ L'elenco completo dei progetti approvati è consultabile sul *Portale Regione del Veneto*, http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=a3a04d2d-f01e-433e-a97e-d0f4b84908de&groupId=60642

I corsi sono dunque rivolti a differenti tipologie di possibile utenza, ad esempio: i lavoratori; coloro che, pur non inseriti in attività lavorative, siano usciti dai percorsi scolastici dopo i corsi del primo ciclo di istruzione; coloro che si sono allontanati dalla scuola superiore prima di terminare il percorso scolastico ordinario; le persone che, in possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, vogliono riconvertirlo in altre specializzazioni equipollenti; gli iscritti al Centro per l'impiego che vogliono acquisire una formazione professionale idonea ad inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio. Resta inoltre ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

METODI E APPROCCI DI INSEGNAMENTO

Il reinserimento e l'avanzamento dell'adulto in formazione hanno caratteristiche molto elastiche. Di conseguenza, i piani di studio e la programmazione sono improntati ai criteri della flessibilità e della personalizzazione: attraverso le fasi di accoglienza, ascolto e orientamento dello studente è possibile modulare il percorso didattico di ogni singolo iscritto e adattarlo alle sue peculiari esigenze, superando – per certi aspetti – anche il concetto tradizionale di *classe*. Si privilegia inoltre una strutturazione dell'offerta formativa per *moduli*; con ampio spazio riservato, laddove possibile, alla didattica laboratoriale e all'uso delle nuove tecnologie.

VALUTAZIONE DELLE PERSONE IN FORMAZIONE

In tema di valutazioni, il principio fondamentale è quello per cui la verifica degli studenti adulti deve perdere il suo carattere "sanzionatorio", per diventare invece un indicatore del percorso intrapreso, al fine di diagnosticare e correggere errori rilevati nel processo di apprendimento ed indurre corretti comportamenti auto-valutativi.

La frequenza dell'intero corso, o di parte di esso, con risultati solo parzialmente negativi comporta solo la ripetizione delle discipline nelle quali non si è riportata la sufficienza.

Non si dà nessuna valutazione disciplinare, né in corso di anno scolastico, né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi e di quello raggiunto.